ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 10 APRILE 1967

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

PAG.

ABENANTE: Situazione lavorativa nello ISVEIMER di Napoli. (18606) 9416
ABENANTE: Vendita di aree della Dalmine in Torre Annunziata (Napoli). (20843) 9416
ALMIRANTE: Prestazioni straordinarie dei dipendenti degli uffici straordinari delle imposte dirette. (20847) 9417
ARMATO: Nuovo regolamento degli arsenali militari. (20679) 9417
BALDINI: Lavori di arginatura del fiume Toce in comune di Trontano (Novara). (19269) 9418
BASSI: Finanziamenti alle imprese danneggiate da alluvioni nel trapanese. (19276) 9419
BERAGNOLI: Regolamentazione della caccia primaverile. (19828) 9419
BIAGGI FRANCANTONIO: Diminuzioni canoni demaniali in Monte Isola (Brescia). (18061) 9420
BIAGINI: Indennità d'esproprio per costruzione raccordo strade statali n. 64 e n. 66-stazione Pistoia dell'autostrada del sole. (20046) 9420
BIANCHI GERARDO: Deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito verso l'Artigiancassa. (19747) 9420
BONEA: Ventilata cessione di navi di società a partecipazione statale. (20041) . 9421
BOVA: Poliambulatorio in Caraffa del Bianco (Reggio Calabria). (19381) 9421
BOVA: Interventi nel settore alberghiero-turistico in Calabria. (20956) 9421
BOVA: Falicitazioni ferroviarie per le aziende industriali del Mezzogiorno. (21036) 9422
BRANDI: Teletrasmissioni relative a manifestazioni di università popolari italiane. (20271) 9422
BUSETTO: Commissione tributaria comunale di Rubano (Padova). (20640) . . . 9423
CALABRÒ: Contributi erogati per attività cinematografiche. (17323) 9423
CANTALUPO: Potenziamento porto di Formia (Latina). (18782) 9423
CAPRARA: Approvvigionamento idrico di Capri (Napoli). (20641) 9424
CARIOTA FERRARA: Provvidenze per il circo Orfei danneggiato da maltempo. (20581) 9424
D'ALESSIO: Approvvigionamento idrico di Monte San Biagio (Latina). (18413) . . 9424

PAG.

D'AMBROSIO: Attività degli istituti di credito nelle zone alluvionate. (19051) . . 9425
DE CAPUA: Regolamentazione della caccia primaverile. (19706) 9425
FABBRI RICCARDO: Nomine direttive nell'amministrazione postale. (20824) 9425
FINOCCHIARO: Indennità al personale di enti pubblici in servizio presso gli ispettorati provinciali dell'alimentazione. (20879) 9426
GELMINI: Deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito verso l'Artigiancassa. (19873) 9427
GERBINO: Ripetitore TV di Mistretta (Messina). (20785) 9427
GITTI: Regolamentazione della caccia primaverile. (19809) 9427
ILLUMINATI: Gare d'appalto per edifici scolastici in Pineto (Teramo). (18757) . . 9427
LUCCHESI: Provvidenze per la zootecnia delle province di Pisa, Grosseto, Firenze. (20213) 9428
LUCCHESI: Finanziamenti per la rete viaria dell'isola d'Elba. (20394) 9429
LUCCHESI: Francobollo commemorativo di Napoleone Bonaparte. (21226) 9429
MAGNO: Valle di pesca in agro di Manfredonia (Foggia). (18668) 9429
MARCHIANI: Esenzione delle pensioni INPS dall'imposta complementare. (20797) . 9430
MAROTTA MICHELE: Acquisizione al demanio del bosco Doria Pamphili in agro di Avigliano (Potenza). (17721) 9431
MAROTTA MICHELE: Parco nazionale del Pollino. (21009) 9431
MARRAS: Tracciato della strada Sassari - Osilo - Nulvi - Perfugas - Tempio. (19928) 9432
MASSARI: Incarichi direttivi nell'amministrazione provinciale postale di Milano. (20609) 9432
MENCHINELLI: Regolamentazione della pesca a strascico. (20385) 9433
MENCHINELLI: Tariffe trasporto merci della *The South African Conference Lines*. (20399) 9434
MINASI: Ricorso del signor Giuseppe Minutolo titolare di una rivendita di tabacchi. (19573) 9434
MONASTERIO: Contributi per opere di miglioria alla ditta Continelli Erminio in agro di Brindisi. (20637) 9435
MONTANTI: Regolamentazione della caccia primaverile. (19596) 9435

PAG.

NAPOLITANO LUIGI: Rilascio licenze di pesca ai turisti di Imperia e Savona. (21007) 9435
NICOLETTO: Diminuzione canoni demaniali in Monte Isola (Brescia). (17927) . . . 9435
PEZZINO: Disciplina costruzioni eseguite in zone sismiche in Catania. (19297) . . 9436
POERIO: Indennità d'esproprio per costruzione strada in Zinga di Casabona (Catanzaro). (20420) 9437
PUCCI EMILIO: Delimitazione zone agrarie del pistoiese danneggiate dal maltempo. (20849) 9437
QUARANTA: Aggiornamento atti catastali a Sala Consilina (Salerno). (19802) . . . 9437
RAFFAELLI: Valorizzazione tenuta di Nocolino (Torino). (19973) 9438
RICCIO: Approvvigionamento idrico di Capri (Napoli). (20492) 9438
RIGHETTI: Impianto semaforico sulla via Casilina a Roma. (18066) 9439
ROBERTI: Benefici pensionistici all'arma dei carabinieri e agli altri corpi di polizia. (21204) 9439
ROMEO: Indagini delle autorità canadesi sugli immigrati italiani. (5239, *già orale*) 9439
SCIONTI: Opere idrauliche nel comprensorio di Bari. (19502) 9439
SEMERARO: Costruzione di un tubificio a Taranto. (20982) 9440
SERVADEI: Statizzazione strada del Cavallino (Firenze). (20069) 9440
SPADOLA: Circa l'importazione di pomodori dall'Africa settentrionale e dalle Isole Canarie. (21155) 9440
SPONZIELLO: Mercato coperto in Castrignano del Capo (Lecce). (20357) . . . 9441
VENTUROLI: Vendita di un terreno da parte della cooperativa ACLI in Galliera (Bologna). (16820) 9441
VILLA: Delimitazione della zona demaniale marittima del comprensorio dell'Isola Sacra di Fiumicino (Roma). (19287) 9442
ZANIBELLI: Revisione legislazione relativa a concessioni di pertinenze idrauliche demaniali a scopo di pioppicoltura. (21065) 9443

ABENANTE. — *Al Ministro del tesoro ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere come interverranno all'ISVEIMER di Napoli per far revocare l'ordine di servizio imposto al personale dal direttore Giordano, che, senza consultare o concordare con i sindacati, ha unilateralmente ordinato l'orario unico. In particolare l'interrogante sottolinea l'arbitrarietà della decisione dato che l'attuale regolamento del personale non specifica la distribuzione della giornata lavorativa che non può essere meccanicamente riferita a quanto sancito nel contratto di lavoro dei bancari dato che il personale dipendente dall'ISVEIMER ha una distinta regolamentazione. Infine l'interrogante desidera sapere se i ministri intendano sottolineare al direttore Giordano la necessità che ogni questione del personale sia concordata con i sindacati interessati. (18606)

RISPOSTA. — Secondo quanto risulta a questo Ministero, l'adozione dell'orario di lavoro in uso presso tutte le aziende di credito, disposta dalla direzione dell'ISVEIMER, trova il suo fondamento – oltre che in motivi di ordine funzionale ed organizzativo – anche nella natura stessa dell'istituto, il cui regolamento per il personale, integrativo del contratto nazionale di lavoro, fa più volte riferimento, nella parte normativa ed economica, a quanto viene praticato nel settore del credito.

In proposito, si ritiene di dover significare che l'ISVEIMER, essendo ente di diritto pubblico per l'esercizio del credito, non potrebbe non adeguarsi alle norme che regolano la distribuzione dell'orario di lavoro nel settore in cui opera.

Comunque, risulta che la vertenza scaturita dalla variazione di orario è stata composta con un accordo sottoscritto in data 3 dicembre 1966 da tutte le organizzazioni sindacali che rappresentano il personale dell'istituto.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: ALBERTINI.

ABENANTE. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere come interverrà per porre fine all'assurda vendita a privati di terreni espropriati dal 1952 in poi a vile prezzo dalla Dalmine di Torre Annunziata (Napoli) con procedura d'urgenza per motivi di pubblica utilità derivante dalla promessa costruzione di uno stabilimento capace di occupare due mila dipendenti.

La società ha venduto a prezzi enormemente maggiorati dal 1957 ad oggi gran parte dei 90 ettari acquistati a società come Armco Finsider, Società cooperativa Elettra, società edile Casa mia, società SCAC, officine Ricciardi.

L'interrogante, in considerazione delle promesse fatte e del valore dei suoli adatti a colture pregiate, desidera sapere come interverrà il ministro per imporre alla società di investire nell'azienda di Torre Annunziata il ricavato della speculazione edilizia per creare così nuovi posti di lavoro e nello stesso tempo restituire, al prezzo di acquisto, i resi-

dui terreni ai contadini ex proprietari perchè possano riprendere la loro attività, ponendo così fine ad una situazione assurda che trasforma le aziende pubbliche in strumenti di speculazione e non di progresso economico, (20843)

RISPOSTA. — L'area occorrente per la costruzione in Torre Annunziata dello stabilimento realizzato dalla società Dalmine fu, in effetti, acquisita mediante esproprio per motivi di pubblica utilità.

Tale area è stata utilizzata esclusivamente per lo scopo di cui sopra e – contrariamente a quanto sostenuto dall'interrogante – non si è proceduto ad alienare neppure una piccola parte della stessa.

Oltre all'area predetta la Dalmine, tra il 1952 ed il 1953, ha acquistato, mediante trattative private, e quindi a condizioni di mercato, anche delle altre aree suscettibili, ovviamente, date le modalità dell'acquisto, di libera e piena negoziabilità, e la cui cessione non potrebbe minimamente essere censurabile sotto alcun profilo.

Va, per altro, osservato che la cessione di parte dei terreni suddetti, avvenuta tra il 1957 ed il 1963, non è stata determinata da alcun movente speculativo, in quanto essa avvenne in favore delle società: Armco-Finsider, cooperativa Elettra, cooperativa edile Casa Mia, SCAC, officine Ricciardi, con il preciso scopo di contribuire alla realizzazione di iniziative di carattere industriale e sociale di indubbio vantaggio per la zona interessata.

Il Ministro: BO.

ALMIRANTE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se risponda a verità che nella circolare ministeriale del 15 febbraio 1967, n. 300.570, divisione III/*A*, inviata per conoscenza agli uffici distrettuali delle imposte dirette è detto che il personale è invitato ad effettuare lavoro straordinario, anche in eccedenza ai limiti stabiliti, e di siffatte prestazioni eccedenti, per adesso non retribuiti, sarà presa accuratamente nota,, confidandosi che l'amministrazione sia messa in grado di retribuirle.

Per sapere se il ministro sia a conoscenza del fatto che la direttiva suesposta è stata ulteriormente integrata dagli ispettorati compartimentali con un perentorio invito al personale ad ottemperare a quanto impartito con la surriportata circolare ricordando sin da ora che nella compilazione delle note informative di fine anno, ognuno sarà giudicato nel modo come avrà risposto a questo appello.

Per conoscere se il ministro condivida questa direttiva, altamente lesiva della dignità di tutto il personale e, se non la condivide, cosa intenda fare per disporre la revoca della sconcertante iniziativa. (20847)

RISPOSTA. — Non risulta al Ministero delle finanze che gli ispettori compartimentali delle imposte dirette abbiano preso iniziative nel senso indicato nella seconda parte della interrogazione, e cioè di tener conto in sede di compilazione dei rapporti informativi delle prestazioni straordinarie eventualmente effettuate dal personale.

In ogni modo,. al fine di dirimere ogni malinteso, si è provveduto a precisare agli organi ispettivi che la circolare ministeriale del 15 febbraio 1967, n. 300.570, intendeva rivolgere un semplice invito al personale ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in eccedenza, non sicuramente retribuibili, almeno alla data della circolare stessa, soggiungendosi che le prestazioni stesse debbono essere ininfluenti sulla compilazione dei rapporti informativi.

Il Ministro: PRETI.

ARMATO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se sia stato informato delle vive preoccupazioni espresse da organizzazioni sindacali e da commissioni interne in merito all'eventualità che il Ministero della difesa emani il nuovo regolamento degli arsenali senza tener conto di taluni rilevanti criteri direttivi contenuti nelle leggi 12 dicembre 1962, n. 1862, e 9 ottobre 1964, n. 1058, e al di fuori di qualsiasi forma di consultazioni con i sindacati.

Allo scopo di attenuare il vivissimo disagio esistente fra il personale civile, si prospetta la necessità che l'amministrazione voglia fornire urgentemente pubbliche assicurazioni circa il rispetto dello spirito e della lettera delle norme giuridiche contenute nelle due leggi anzidette e circa la volontà di rispettare l'articolo 3 dell'accordo interconfederale sulle commissioni interne che prevede la consultazione, con i rappresentanti dei lavoratori, sugli schemi dei regolamenti interni e comunque sulle norme che regolano l'epoca delle ferie e la determinazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro. (20679)

RISPOSTA. — Gli studi per la predisposizione del nuovo regolamento degli stabili-

menti ed arsenali militari sono ancora in fase del tutto preliminare. Non sembrano quindi fondati i motivi di preoccupazione manifestati dall'interrogante.

Il Ministro: TREMELLONI.

BALDINI E MAULINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il consorzio del fiume Toce (Novara) ha iniziato i lavori di un tratto di argine che modificano il percorso del progetto di massima di sistemazione del Toce con arginatura, approvato nella seduta del 28 luglio 1923 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, mettendo in pericolo in caso di piena, secondo il parere dei tecnici, le frazioni di Quarata e di Cosasca del comune di Trontano (Novara).

All'uopo ritengono doveroso fare presente che sembra accertato che la maggior parte dei consiglieri del consorzio fossero stati all'oscuro della variante e che i lavori siano stati iniziati senza la prescritta concessione deliberatoria del genio civile, tant'è che i lavori, dopo l'intervento del comune di Trontano presso le autorità interessate, sono stati fatti sospendere.

Si vocifera pure - ed un giornale locale ne ha dato notizia - che la deviazione dell'argine sarebbe stata determinata solo dal desiderio di favorire gli acquirenti di terreni ubicati su detta sponda del fiume.

In considerazione di quanto sopra e tenuto conto che attualmente il genio civile pare sia orientato a dare un'autorizzazione di compromesso per la costruzione di un argine in posizione intermedia fra quello iniziato e quello prescritto nel decreto del 1923, che - sempre a detta dei tecnici - è la soluzione più sicura, gli interroganti chiedono se ritenga opportuno intervenire affinchè il tratto di argine succitato sia eseguito con tracciato e dimensione che diano sicurezza alle popolazioni e affinché le spese dei lavori, già iniziati inutilmente, siano accollate ai responsabili. (19269)

RISPOSTA. — Il consorzio idraulico di terza categoria del fiume Toce, con deliberazione in data 30 dicembre 1965, n. 12, stabilì di costruire un tratto di argine in destra del fiume Toce in località Polveriera in territorio del comune di Domodossola, assumendo a proprio carico la relativa spesa ammontante a lire 27.123.420.

I lavori anzidetti in sostanza si inquadravano fra quelli previsti in un progetto generale redatto nel 1923, in merito al quale si espresse favorevolmente il Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto del 22 luglio 1923, n. 2387.

L'ufficio del genio civile di Novara, venuto a conoscenza che le opere in questione erano state iniziate dal consorzio sopraccitato senza la prescritta autorizzazione a' termine del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, invitava formalmente il consorzio a produrre la domanda di autorizzazione alla esecuzione dei lavori corredata del progetto esecutivo dei lavori stessi.

Il consorzio provvedeva in conformità a tale invito e l'autorizzazione all'esecuzione dell'opera veniva concessa sulla base del progetto prodotto di cui facevano parte integrante disegni riproducenti le opere in questione così come previste nel progetto generale del 1923.

A seguito di segnalazione pervenutagli dall'amministrazione comunale di Trontano, l'ufficio del genio civile di Novara, previo sopralluogo accertava che il consorzio, in sede esecutiva dei lavori, stava apportando sostanziali modifiche di tracciato al tratto di arginatura in costruzione e pertanto l'ufficio del genio civile stesso disponeva la sospensione dei lavori richiedendo al consorzio la produzione di una perizia di variante.

Tale perizia veniva prodotta in data 14 ottobre 1966 e nei riguardi della stessa veniva concesso nulla-osta all'esecuzione delle opere previste, atteso che il tracciato del costruendo argine risultava modificato rispetto al precedente tracciato esecutivo ed avvicinato maggiormente al tracciato previsto nel progetto generale del 1923.

Sennonché, continuando da parte di autorità amministrative e politiche rimostranze, riprese poi anche dalla stampa, contro i lavori in parola ritenuti dannosi per la sicurezza degli abitati delle località Quarata e Cosasca del comune di Trontano, insistenti sull'opposta sponda del fiume Toce, il magistrato per il Po, con sede in Parma, dispose che l'ufficio del genio civile di Novara redigesse, nella forma più esatta possibile, una planimetria della zona, comprendente l'alveo del fiume Toce dal ponte della Nizzoccola al ponte ferroviario, poichè vi erano seri motivi per dubitare della rispondenza allo stato di fatto delle planimetrie prodotte dal consorzio.

Sulla scorta delle planimetrie redatte dall'ufficio del genio civile si è accertato che la situazione di fatto effettivamente non risponde a quella di cui alle planimetrie prodotte

dal consorzio – che in sostanza riproducono quelle corredanti il progetto generale del 1923 – poiché, infatti, l'argine in sinistra del fiume Toce è stato eseguito con un andamento che si discosta fino a 100 metri verso il centro dell'alveo dal tracciato del progetto 1923, mentre, in corrispondenza della foce dei torrenti a monte, l'arginatura è stata allontanata dal tracciato originario, verso monte, di 250 metri circa.

In tale accertato stato di cose, si è riconosciuto che effettivamente l'arginatura in destra di nuova costruzione, così come tracciata dal consorzio, può dar luogo a seri perturbamenti idraulici del fiume, stante che l'effettivo andamento della già eseguita arginatura in sinistra obbliga quella di destra ad assumere un andamento diverso da quello previsto nel progetto generale 1923 e che occorre evitare la formazione di una sensibile varice che potrebbe dar luogo a consistenti depositi in caso di piena.

Il magistrato per il Po, pertanto, ai fini del miglior comportamento idraulico del fiume, ha dato istruzioni all'ufficio del genio civile di Novara perchè, a variante del tracciato del progetto generale 1923, l'argine destro del fiume Toce nel tratto fra il ponte della Nizzoccola ed il ponte ferroviario segua un tracciato tale che, raccordandosi con la esistente arginatura a monte, provochi un graduale restringimento dell'alveo fino al ponte della ferrovia talchè possa essere dato alla corrente un andamento il più possibilmente ortogonale all'asse del ponte stesso e conseguentemente il tratto di argine che il consorzio idraulico del fiume Toce intende costruire a sua cura e spese debba adeguarsi a tale tracciato.

Il Ministro: MANCINI.

BASSI. — *Al Ministro del tesoro.* — Al fine di conoscere i motivi per i quali non è stata ancora stipulata la convenzione con il Banco di Sicilia, che dovrà mettere detto istituto in condizione di evadere sollecitamente le richieste di finanziamento inoltrate dalle imprese danneggiate dalla alluvione che il 2 settembre del 1965 ha colpito nove comuni della provincia di Trapani, e se intenda intervenire al fine di rendere finalmente operanti le provvidenze previste per quella pubblica calamità. (19276)

RISPOSTA. — La stipula della convenzione con il Banco di Sicilia, per i finanziamenti da accordare ai sensi della legge 13 febbraio 1952, n. 50, ha avuto luogo il 18 gennaio 1967.

In proposito, è da far presente che per procedere a tale stipula occorreva una apposita deliberazione del consiglio di amministrazione del Banco per approvare lo schema della convenzione e per dare i necessari poteri al rappresentante dell'istituto, designato ad intervenire nella stipula stessa.

Pertanto, adottata la deliberazione in questione, si è potuto dar corso – come innanzi detto – alla stipula della cennata convenzione.

Il Sottosegretario di Stato: ALBERTINI.

BERAGNOLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se ritenga giuste le unanimi richieste formulate da tutte le organizzazioni venatorie, dalle amministrazioni provinciali e dai comitati provinciali della caccia tendenti ad ottenere una diversa regolamentazione della caccia primaverile, corrispondente alle tradizioni, alle consuetudini, alle esigenze tecniche, biologiche, a quelle turistiche ed economiche di ciascuna regione o provincia del nostro paese.

Per sapere inoltre se, conseguentemente, intenda revocare il decreto ministeriale con il quale, a partire dal 1° aprile 1966, è stata vietata la caccia e l'uccellagione in tutto il territorio nazionale per cinque anni nel periodo intercorrente fra il 1° aprile e la data di apertura generale della caccia.

Per sapere infine se ritenga che tale revoca s'imponga anche tenendo conto che il citato decreto si fonda su una discutibilissima applicazione ed interpretazione dell'articolo 23 dell'attuale testo unico delle leggi sulla caccia e che le sue norme sono in palese contrasto con l'autonomia che la legge riconosce in materia alle amministrazioni provinciali e con le disposizioni recentemente approvate dalla Camera dei deputati e ora all'esame del Senato e relative ad una riforma stralcio delle leggi sulla protezione della selvaggina e sull'esercizio della caccia. (19828)

RISPOSTA. — Questo Ministero, in pendenza della nuova disciplina sulla caccia e in relazione alla opportunità, ravvisata specialmente in sede parlamentare, di attuare gradualmente il divieto di caccia alla selvaggina migratoria dopo il mese di marzo, con decreto del 31 marzo 1967, ha ritenuto di dare alle amministrazioni provinciali la facoltà di consentire, fino e non oltre il 30 aprile 1967, l'esercizio della caccia a tale specie di selvaggina.

Allo scopo di prevenire irrazionali distruzioni di migratori, il provvedimento prescrive opportune e precise limitazioni: infatti, l'esercizio della caccia è permesso soltanto nelle fasce costiere comprese tra i duecento e i mille metri dal battente dell'onda, estensibili a millecinquecento metri nei casi di specifiche necessità relative alle condizioni dei luoghi, e nell'intervallo di tempo dalle nove del mattino al tramonto, nonchè a condizione che venga assicurato un idoneo servizio di vigilanza.

Il Ministro: RESTIVO.

BIAGGI FRANCANTONIO. — *Ai Ministri delle finanze e dei lavori pubblici.* — Per conoscere in quali termini siano accoglibili le richieste del comune di Monte Isola (Brescia) sollecitate con nota del 4 settembre 1966 per la soppressione o quanto meno per l'alleggerimento dei canoni demaniali per l'uso delle rive dell'isola.

Si tratta di un caso singolare di una comunità insulare assai povera di risorse per cui l'applicazione dei canoni demaniali normali rappresenta un onere che incide su necessità vitali della popolazione e non già, come nella generalità dei casi, su usi destinati a lucro privato.

Sembra all'interrogante che il caso singolare di Monte Isola meriti un particolare trattamento e in questo senso chiede di sapere come i competenti uffici intendano comportarsi nei riguardi di questo problema di giustizia fiscale. (18061)

RISPOSTA. — Da qualche mese è stato posto allo studio il riesame dei criteri dettati con circolare del 1° agosto 1961, n. 201, per la determinazione dei canoni dovuti per le concessioni di aree e di pertinenze lacuali. È stata, in merito, promossa una riunione presso l'intendenza di finanza di Como degli intendenti di finanza e dei capi degli uffici tecnici erariali e del genio civile di tutte le province interessate, e si stanno raccogliendo, con la collaborazione anche degli organi competenti del catasto e dei servizi tecnici erariali, tutti i dati necessari per una completa valutazione del complesso problema, che si spera di poter risolvere entro breve termine.

È da prevedere che i coefficienti indicati nella circolare anzidetta, per la determinazione dei canoni, saranno adeguatamente ritoccati: in quella sede non si mancherà di tenere in particolare considerazione le concessioni richieste per usi di rilevante necessità, come quelli cortesemente segnalati dall'interrogante.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

BIAGINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi che ostano alla liquidazione della indennità di espropriazione relativa alla costruzione del raccordo della strada statale n. 64 e della strada statale n. 66 con la stazione di Pistoia dell'autostrada Firenze-mare e interessante il circolo ricreativo del popolo di Ponte alle Tavole per la quale la prefettura di Pistoia sino dal 23 settembre 1965 ha inviato l'autorizzazione del tribunole di Pistoia al pagamento diretto della somma di lire 7 milioni 160 mila oltre interessi maturati e maturandi.

Per conoscere, infine, se ritenga di dover intervenire per una tempestiva liquidazione stante la precaria situazione economica del predetto circolo. (20046)

RISPOSTA. — In data 3 febbraio 1967 è stato emesso il decreto di pagamento diretto dell'indennità di esproprio spettante alla ditta circolo ricreativo del popolo di Ponte alle Tavole. È ora in corso il provvedimento di pagamento.

Il Ministro: MANCINI.

BIANCHI GERARDO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando il comitato interministeriale per il credito e il risparmio intenda provvedere agli adempimenti di sua competenza stabiliti dall'articolo 4 della legge 31 ottobre 1966, n. 947.

L'interrogante fa rilevare come il ritardo inspiegabilmente frapposto dal comitato medesimo a tali adempimenti abbia impedito all'Artigiancassa di evadere oltre 10 mila domande di mutui artigiani per un importo di circa 30 miliardi, mutui necessari alla ripresa e all'incremento dell'attività di questo importantissimo settore non solo nelle zone colpite dall'alluvione, ma anche di quelle – collegate economicamente con le prime – che risentono le immancabili conseguenze negative di quel disastroso evento. (19747)

RISPOSTA. — La questione prospettata concernente l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1966, n. 947, è stata presa in esame dal Comitato interministeriale del credito e risparmio nella seduta del 20 gennaio 1967, e cioè nella prima riunione che ha avuto luogo dopo la entrata in vigore della legge predetta.

In particolare, il comitato in parola ha tra l'altro stabilito – tenendo presenti le proposte formulate dal consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, anche in relazione alle aspirazioni della categoria – di mantenere inalterato, nella misura del 3 per cento, il tasso di interesse per le operazioni di mutuo in favore delle imprese medesime.

Il Sottosegretario di Stato: ALBERTINI

BONEA. — *Ai Ministri del tesoro, della marina mercantile e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sia vero che sono in corso trattative per la cessione di una o più navi di proprietà di società a partecipazione statale ad un armatore privato e, se sia vero, per conoscere le ragioni di queste trattative. (20041)

RISPOSTA. — L'ipotesi avanzata dall'interrogante, secondo la quale sarebbero in corso trattative per la cessione di navi assegnate ai servizi di preminente interesse nazionale, risulta priva di fondamento.

Il Ministro delle partecipazioni statali: Bo.

BOVA. — *Al Ministro dei lavori pubblici ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare in ordine al finanziamento richiesto dal comune di Caraffa del Bianco (Reggio Calabria) per la costruzione di un poliambulatorio – la cui spesa di 500 milioni è stata ammessa ai sensi della legge 30 maggio 1965, n. 574 – dal genio civile di Reggio Calabria.

L'interrogante fa presente che di tali provvidenze potrebbero beneficiare i comuni di Caraffa del Bianco, Casignana, Santa Lucia, Bovalino, Ferruzzano, Brancaleone, Africo Nuovo, Pardesca, atteso che i più vicini nosocomi distano dai 50 agli 80 chilometri e la carenza di assistenza ospedaliera è veramente sentita per la distanza intercorrente. (19381)

RISPOSTA. — Effettivamente in sede di formulazione delle proposte di costruzione, nella provincia di Reggio Calabria, di nuove opere ospedaliere, il medico provinciale e l'ingegnere capo del genio civile rappresentarono le esigenze di costruire un poliambulatorio della capacità di 100 posti letto in comune di Bianco e non in comune di Caraffa del Bianco, come viene indicato dall'interrogante.

La zona di pertinenza di tale nuova opera dovrebbe prendere 10 comuni, tra cui quello di Caraffa.

L'opera stessa è stata inclusa nella graduatoria di urgenza delle opere ospedaliere da eseguire nella provincia di Reggio Calabria.

Disposto ormai il primo programma di interventi per opere ospedaliere ai sensi della legge 30 maggio 1965, n. 574, per la necessaria realizzazione del poliambulatorio si provvederà con il prossimo programma degli interventi per le costruzioni ospedaliere.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

BOVA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere quali determinazioni abbia adottato o stia per adottare l'organo deliberante della Cassa per il mezzogiorno in merito all'ammissione a contributo di nuove iniziative alberghiero-turistiche in Calabria.

All'interrogante consta che svariate domande di contributo rivolte da imprenditori che desiderano costruire alberghi in Calabria, in zone di particolare interesse turistico, senza neppure che sia iniziata l'istruttoria, giacciono inevase presso gli uffici della Cassa con la giustifica che l'organo deliberante deve ancora adottare le determinazioni per la ammissione di nuove iniziative al credito alberghiero-turistico.

L'interrogante desidera conoscere, in particolare, quali iniziative, che riguardano la Calabria, per la costruzione di alberghi giacciono presso gli uffici della Cassa per i motivi suesposti; e se il ministro ritenga di dovere intervenire per sollecitare almeno la definizione di quelle pratiche che gli enti provinciali del turismo di Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria hanno rimesso, regolarmente istruite, già da svariato tempo. (20956)

RISPOSTA. — La Cassa per il mezzogiorno in esecuzione della legge 26 giugno 1965, n. 717, e delle direttive contenute nel piano di coordinamento, ha dato inizio alla nuova fase di interventi nel settore alberghiero-turistico. In considerazione delle particolari esigenze di accelerato sviluppo economico della Calabria, la Cassa medesima ha dato la precedenza, rispetto a tutte le altre regioni meridionali, all'esame delle iniziative alberghiero-turistiche localizzate nella regione anzidetta.

Seguendo tale indirizzo sono state già ammesse ad istruttoria nel settore alberghiero:

1) per la provincia di Cosenza, 7 iniziative comportanti una ricettività di 740 posti letto;

2) per la provincia di Reggio Calabria, 7 iniziative per 805 posti letto;

3) per la provincia di Catanzaro, 22 iniziative per 1.486 posti letto.

Sono state, altresì, ammesse ad istruttoria numerose iniziative concernenti la realizzazione di villaggi turistici, con annessi impianti e servizi complementari, la cui ricettività è di 2.309 posti letto; è stato inoltre ammesso ad istruttoria il finanziamento di un nuovo impianto termale.

In totale, quindi, si trovano in istruttoria nuove iniziative per un complesso di 5.340 posti letto, oltre agli impianti e servizi complementari in precedenza accennati.

Altre iniziative saranno man mano avviate alla istruttoria bancaria che ha il compito di accertare, in concorso con la Cassa, la capacità tecnico-finanziaria degli imprenditori, nonché la validità dei progetti che, per altro, debbono anche conseguire tutti i benestare dei competenti organi locali, nonché quello della sovrintendenza ai monumenti.

Le proposte degli istituti di credito saranno, come prescritto, sottoposte all'esame del consiglio di amministrazione della Cassa per la definitiva determinazione dei finanziamenti concedibili.

Nei casi previsti dal piano di coordinamento, ai finanziamenti predetti potrà aggiungersi il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 18, sesto comma, della già citata legge n. 717.

Il Ministro: PASTORE.

BOVA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e ai Ministri del tesoro e dei trasporti e aviazione civile.* — Per conoscere – premesso che:

a) l'articolo 7 della legge 14 dicembre 1947, relativa alla disciplina degli interventi per lo sviluppo del mezzogiorno, stabiliva che il ministro dei trasporti poteva accordare tariffe ferroviarie di favore per i trasporti di materiali e materie prime necessarie per l'attivazione, ampliamento, trasformazione e riattivazione delle industrie predette;

b) la legge del 26 giugno 1965, n. 717, all'articolo 15 ripristina le suddette agevolazioni e le estende anche al trasporto dei materiali e dei macchinari occorrenti all'ammodernamento delle aziende nonché al trasporto delle materie prime e dei semilavorati necessari ai cicli di lavorazione e trasformazione industriale, nonché al trasporto fuori dei territori meridionali dei prodotti finiti delle aziende industriali ubicate negli anzidetti territori;

c) la misura e le modalità di concessione delle tariffe di favore dovevano essere stabilite entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge con decreto del ministro dei trasporti di concerto con quello del tesoro e del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

d) il ritardo dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla legge n. 717 comporta notevoli incertezze per le aziende già installate nel Mezzogiorno e costituisce palese remora per nuovi insediamenti industriali – se intendano provvedere perché sia varato sollecitamente il decreto interministeriale che renderà operante l'articolo 15 della succitata legge n. 717. (21036)

RISPOSTA. — I provvedimenti concernenti le facilitazioni tariffarie sui trasporti ferroviari e marittimi interessanti le aziende industrali del Mezzogiorno, previsti dall'articolo 15 della legge 26 giugno 1965, n. 717, sono in corso di avanzata definizione.

Per quanto riguarda, in particolare, le riduzioni tariffarie dei trasporti marittimi, si rende noto che i relativi decreti, già firmati dal ministro della marina mercantile e da questo ministro, sono attualmente alla firma del ministro del tesoro.

Per quanto concerne le riduzioni tariffarie dei trasporti ferroviari, i relativi provvedimenti, già predisposti, sono stati sottoposti dall'amministrazione dei trasporti all'esame degli organismi comunitari competenti a dare al riguardo il preventivo assenso, a norma dell'articolo 80 del trattato di Roma, istitutivo del MEC, e dell'articolo 70 del trattato di Parigi, istitutivo della CECA.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord: PASTORE.

BRANDI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere – premesso che le università popolari in Italia svolgono una benemerita attività nel campo delle lettere, delle scienze e delle arti, con particolare riguardo alla diffusione fra i la-

voratori – per quali motivi la radio-televisione ha stabilito di non programmare servizi sulle inaugurazioni dell'anno sociale, mentre vengono programmati servizi relativi ad inaugurazione di gallerie d'arte private e se, per l'avvenire, intenda interessare l'amministrazione della RAI-TV al fine di avere presenti le interessanti iniziative delle benemerite istituzioni. (20271)

RISPOSTA. — La RAI, interpellata al riguardo, nel far presente che i propri uffici di redazione si sono sempre interessati alle manifestazioni relative alle università popolari italiane, ha precisato che avendo dette manifestazioni carattere locale, trovano posto più appropriato nelle trasmissioni regionali. Pertanto tutte le sedi della RAI, ad eccezione di quelle di Perugia e Cagliari, dove non esistono università popolari, trasmettono notizie e servizi sull'attività delle istituzioni in parola.

Altrettanto non può avvenire per i servizi televisivi, che, per il tempo limitato a disposizione, non hanno la possibilità di dare notizie neppure di altri avvenimenti locali di rilievo, come – ad esempio – l'inaugurazione dell'anno accademico presso le università degli studi delle maggiori città italiane o l'inaugurazione dell'anno giudiziario presso le singole corti d'appello.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

BUSETTO. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per sapere se intendano intervenire per richiamare la giunta del comune di Rubano (Padova) al rispetto dell'esatta applicazione dell'articolo 47 della legge 2 luglio 1952, n. 703, per la elezione della commissione tributaria comunale per il biennio 1967-1968.

Da questa elezione, avvenuta a Rubano il 4 febbraio 1966, è risultato che i consiglieri della maggioranza hanno votato ciascuno i due terzi del complesso della commissione, e, cioè 10 su 15, escludendo così i rappresentanti della minoranza, mentre la stessa circolare del ministro delle finanze, del 18 ottobre 1954, n. 2/10940, ha a suo tempo chiarito che i due terzi che i consiglieri possono scrivere sulla scheda devono riferirsi al numero di nomina comunale soltanto e non al complesso. (20640)

RISPOSTA. — La procedura seguita dal consiglio comunale di Rubano per la nomina di due terzi dei componenti la commissione comunale dei tributi locali è conforme alla interpretazione data dal Consiglio di Stato, con decisione della sezione IV, del 27 maggio 1955, n. 384, alla norma contenuta nel quarto comma dell'articolo 47 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: GASPARI.

CALABRÒ. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per avere l'elenco di tutti gli enti che nel 1965 hanno beneficiato dei contributi di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, con a fianco l'ammontare rispettivo della sovvenzione. (17323)

RISPOSTA. — Nell'esemplare del supplemento n. 1 al *Bollettino Ufficiale* n. 9, del mese di settembre 1966, di questo Ministero, nel quale, ai sensi dell'articolo 56 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono stati pubblicati i provvedimenti relativi alle sovvenzioni ed ai contributi erogati per attività cinematografiche nell'esercizio finanziario 1965, sul fondo speciale di cui all'articolo 45 della predetta legge n. 1213.

Il Ministro: CORONA.

CANTALUPO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare per la efficienza del porto di Formia (Latina).

L'interrogante chiede di sapere se ritengano i ministri interrogati che una più efficiente agibilità della attrezzatura contribuisce non soltanto alla valorizzazione del complesso portuale di Formia, collegato come è a tutta l'economia cittadina, ma anche all'incremento di tutte le linee di comunicazione con il sistema insulare pontino e campano. (18782)

RISPOSTA. — La necessità prospettata dall'interrogante per una più efficiente agibilità delle attrezzature del porto di Formia sono condivise dai ministeri interrogati.

Attualmente, però, stante le limitate disponibilità di bilancio non è possibile alcun intervento. Comunque, si assicura l'interrogante che i lavori necessari per aumentare l'efficienza del porto di Formia saranno tenuti in evidenza non appena più favorevoli condizioni di bilancio consentiranno di far fronte alla relativa spesa.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

CAPRARA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere se anche per quest'anno sia previsto un contributo straordinario per l'approvvigionamento idrico di Capri (Napoli) da parte della Cassa per il mezzogiorno; in caso affermativo si chiede di conoscerne l'ammontare e quando verrà erogato. (20641)

RISPOSTA. — Analogamente a quanto è stato effettuato nel decorso anno, la Cassa per il mezzogiorno provvederà per la prossima estate ad integrare il rifornimento idrico di Capri a mezzo di navi cisterna.

Le spese relative saranno conguagliate, per una quota parte, nelle spese di esercizio del complesso dell'acquedotto campano. I competenti uffici tecnici della Cassa stanno approntando la relativa perizia, che sarà quanto prima sottoposta all'esame del consiglio d'amministrazione dell'anzidetto istituto.

Il Ministro: PASTORE.

CARIOTA FERRARA. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere se ritenga di intervenire, con la urgenza e la solidarietà umana e sociale che il caso richiede, in sostegno del circo Orlando Orfei fermo e inoperoso in Castellammare di Stabia (Napoli) per i gravissimi danni subìti per una tempesta.

Si rappresenta che il circo, inattivo da una settimana, ha 273 dipendenti che con sacrificio concorrono a dar vita ad uno spettacolo decoroso per l'impegno dei partecipanti e l'onestà del programma. (20581)

RISPOSTA. — La difficile situazione del circo Orlando Orfei ha formato oggetto di esame da parte del Ministero, che già in precedenti analoghe circostanze è venuto incontro, mediante aiuti indiretti, alle impellenti necessità del circo stesso.

In relazione ai gravi danni subìti dal circo a seguito del fortunale del 17 febbraio 1966, si è provveduto, in mancanza di idonei stanziamenti di bilancio, ad interessare tempestivamente l'ente provinciale per il turismo di Napoli e l'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Castellammare di Stabia, i quali hanno potuto erogare al signor Orfei sussidi rispettivamente di lire 500 mila e di lire 300 mila. Non è stato possibile assicurare all'impresa altri aiuti.

Risulta ora che il circo in parola si è trasferito a Napoli dove svolge regolare attività.

Si soggiunge, con l'occasione, che in uno schema di disegno di legge già diramato agli altri ministeri competenti l'amministrazione del turismo e lo spettacolo ha previsto una serie di misure e di interventi atti a sollevare i circhi equestri e gli spettacoli viaggianti dalle difficoltà in cui ricorrentemente si dibattono.

Il Ministro: CORONA.

D'ALESSIO E CINCIARI RODANO MARIA LISA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro della sanità.* — Per conoscere le ragioni che finora hanno impedito la utilizzazione della nuova condotta di adduzione per il rifornimento idrico della popolazione di Monte San Biagio (Latina) la cui costruzione è stata ultimata da circa 4 anni; per sapere altresì se intendano intervenire nei confronti del consorzio per gli acquedotti riuniti degli Aurunci e verso le altre autorità eventualmente interessate allo scopo di far cessare, con l'immediata entrata in esercizio del suddetto impianto, una situazione assurda e intollerabile in considerazione anche dei seguenti fatti:

a) insufficienza dell'attuale rifornimento idrico della popolazione di Monte San Biagio per la scarsa portata sia delle sorgente locale, sia della condotta di adduzione costruita nel 1922 con il solo scopo di alimentare le fontane pubbliche del paese;

b) sospetto inquinamento dell'acqua attualmente erogata sia per le caratteristiche della sorgente, sia per il deterioramento grave dei tubi della condotta di adduzione.

(18413)

RISPOSTA. — La ragioni che hanno impedito fino ad oggi l'utilizzazione della nuova condotta di adduzione per il rifornimento idrico di Monte San Biagio vanno ricercate, fondamentalmente, nella mancata costruzione – lungo la diramazione per Monte San Biagio – degli attraversamenti di opere di bonifica, causa l'opposizione del locale consorzio di bonifica di Fondi.

La Cassa per il mezzogiorno, dal suo canto, è già intervenuta presso il consorzio per gli acquedotti riuniti degli Aurunci perché venisse sollecitamente redatto lo studio per la perizia di completamento di tutte le opere dell'acquedotto Vetere e perché il consorzio stesso provvedesse a rimuovere ogni ostacolo per il raggiungimento dei necessari accordi tra il consorzio di bonifica di Fondi e il co-

mune di Fondi, al fine di poter utilizzare efficacemente tutte le opere costruite nella zona con il finanziamento della Cassa.

Per quanto concerne il sospetto inquinamento dell'acqua attualmente erogata, il Ministero della sanità ha comunicato che dalle analisi effettuate dal laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Latina l'acqua della sorgente sita in contrada Villa è risultata potabile. Accade, tuttavia, che nel periodo invernale, in seguito a forti piogge, si ha un intorbidamento transitorio dell'acqua, che, pur inficiando i caratteri organolettici dell'acqua stessa, non ne altera la carica batteriologica.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord: PASTORE.

D'AMBROSIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere – premesso che gli istituti di credito delle zone alluvionate restituiscono alle sedi o agenzie di origine gli effetti da queste ultime scontati e non ritirati dai firmatari, a seguito dell'avvenuta moratoria; che gli istituti di credito che ricevono di ritorno tali effetti esigono dai loro clienti il pronto pagamento o la decurtazione della corrispondente somma sugli *affidavit* che ciascuna banca concede ai propri clienti – se ritenga opportuno interessare il comitato per il credito e il risparmio affinché sia considerata la possibilità di diramare istruzioni agli istituti di credito per rinnovare automaticamente, e per la durata della moratoria, lo sconto di cambiali e di tratte pagabili nelle zone alluvionate, già precedentemente concesso.

Subordinatamente si chiede che almeno tale agevolazione sia accordata alle aziende che hanno provveduto alla sostituzione dei prodotti perduti dalla clientela in seguito all'alluvione. (19051)

RISPOSTA. — Sentito anche l'organo di vigilanza sulle aziende di credito, si fa presente che il rimedio proposto ha già trovato e trova di fatto pratica applicazione, in quanto le aziende di credito hanno provveduto alla proroga delle operazioni di sconto in funzione della durata della moratoria, salvo casi del tutto particolari in rapporto a situazioni soggettive della clientela e delle aziende stesse.

In proposito, non può non considerarsi che, data la vastità dei fenomeni calamitosi verificatisi in notevole parte del territorio nazionale e la circostanza che la disposta sospensione di termini opera potenzialmente a favore di tutti indistintamente i soggetti residenti nelle zone alluvionate, e quindi anche di quelli che non hanno subito danni, il provvedimento non può che essere applicato in rapporto alle specifiche, effettive esigenze.

Non sembra, pertanto, che la complessità della situazione renda consigliabile l'emanazione di istruzioni di portata generale che prevedano un'applicazione automatica della agevolazione, non potendosi prescindere da una valutazione che tenga conto, caso per caso, delle varie circostanze che all'atto pratico possono determinarsi e che non può non essere lasciata al responsabile giudizio delle singole aziende di credito.

Il Sottosegretario di Stato: ALBERTINI.

DE CAPUA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se ritenga opportuno revocare il decreto del 23 febbraio 1966 con il quale viene vietata la caccia alla selvaggina migratoria successivamente al 31 marzo. (19706)

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 19828, del deputato Beragnoli, pubblicata a pag. 9419*).

FABBRI RICCARDO E CUCCHI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se corrisponda a verità che nelle nomine alle dirigenze degli uffici dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni si sono verificate numerose irregolarità dovute a mancanza di obiettività da parte di alcuni dirigenti periferici, e per sapere quali provvedimenti intenda adottare per il ripristino della legalità amministrativa.

In particolare interessa conoscere per quale motivo a Milano si è nominato, senza esperire le previste interpellanze, come reggente di un ufficio principale un impiegato della tabella *G*, per la quale non sono ammessi incarichi; sempre a Milano, inoltre, sarebbero stati nominati brigadieri di ispezione non gli impiegati della carriera ausiliaria con la qualifica più elevata, come prevedono leggi e circolari, ma quelli con la qualifica iniziale.

Da ultimo interessa sapere se si ritenga giuridicamente corretto che con una semplice circolare, come quella del 3 febbraio 1965, n. 13, si tolga agli interessati la facoltà di ricorrere al ministro. (20824)

RISPOSTA. — Nelle nomine alle dirigenze degli uffici di questa amministrazione non risulta che si siano verificate numerose irregolarità dovute a mancanza di obbiettività da parte di alcuni dirigenti periferici, in quanto la circolare del 3 febbraio 1965, n. 13, disciplinante la materia, in generale è stata ed è applicata correttamente.

Con ciò non si esclude che in qualche caso, come in quello citato nel secondo punto dell'interrogazione, detta circolare non abbia trovato esatta applicazione e si sia fatto ricorso invece ad una soluzione provvisoria, destinata, per la stessa natura del provvedimento (conferimento di reggenza), a durare un tempo limitato.

Per quanto concerne il caso particolare di Milano, si fa presente che, durante le sedute tenute il 7 e l'8 novembre 1966 dalla commissione consultiva provinciale postale di Milano, fu ritenuto opportuno, discostandosi dalle disposizioni di cui alla richiamata circolare, di non fare interpellanze nelle altre sedi per i posti vacanti in quella direzione provinciale anche per evitare che la dirigenza venisse affidata ad elementi sulla cui idoneità, per mancanza di conoscenza diretta, non si avesse piena certezza.

Pertanto, resosi vacante il posto di direttore dell'ufficio principale corrispondenze e pacchi di quella sede, la direzione provinciale nominava in via provvisoria il primo segretario (appartenente al ruolo di cui alla tabella *G*) Memoria ragioniere Felice reggente di detto ufficio, dopo aver interpellato soltanto il personale della carriera di concetto applicato a Milano, anziché esperire l'interpellanza regionale prevista dalla succitata circolare.

In atto, allo scopo di normalizzare la predetta situazione la direzione provinciale ha già provveduto a diramare la prescritta interpellanza regionale e qualora essa dovesse avere esito negativo, la competente direzione centrale per il personale provvederà ad estendere l'interpellanza alle altre sedi del territorio nazionale. Analoga procedura sarà adottata per eventuali altre reggenze che siano riconosciute non regolari ad un riesame che è stato all'uopo disposto.

Per quanto concerne le mansioni di brigadiere d'ispezione, si osserva che l'articolo 9 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, stabilisce che gli agenti di esercizio, fra l'altro, svolgono « mansioni di sorveglianza sul personale della carriera ausiliaria, compresa in esse quella di brigadiere coadiuvante di ispezione ».

Pertanto il direttore provinciale postale di Milano, nell'assegnare i compiti di brigadiere d'ispezione al personale della carriera ausiliaria, ha applicato correttamente la legge in materia.

Si deve soggiungere che il rapporto in questione si basa essenzialmente sulla fiducia e quindi il predetto funzionario nel conferire l'incarico di che trattasi, ha ritenuto nella sua discrezionalità di prescegliere elementi che, seppure non appartenenti alla qualifica più elevata, davano maggior affidamento in base ai precedenti di servizio.

Si partecipa infine che è stato deferito ad un apposito gruppo di lavoro, costituito da rappresentanti dell'amministrazione e delle organizzazioni sindacali postelegrafoniche, lo studio di alcuni punti controversi di detta circolare, allo scopo di dettare criteri univoci di interpretazione dei suddetti punti alla luce dei risultati conseguiti nel primo periodo sperimentale. Fra le questioni sottoposte al vaglio di detto gruppo di lavoro vi è anche quella relativa al ricorsi esperibili dagli interessati per quanto concerne il conferimento delle « piccole dirigenze ».

Le proposte avanzate dal suddetto gruppo di lavoro saranno prese in attenta considerazione in sede di definitiva regolamentazione della materia.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

FINOCCHIARO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. — Per conoscere i motivi che impediscono all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) di proporre l'indennità sostituitiva del trattamento di missione e di prestazioni straordinarie, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, da attribuire al personale di enti pubblici sottoposti a vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che da circa quattro mesi presta servizio presso gli ispettorati provinciale dell'alimentazione. (20879)

RISPOSTA. — L'attribuzione della indennità giornaliera sostitutiva del trattamento di missione e del compenso per prestazioni straordinarie è stata disposta, a favore del personale indicato, con decreto emanato da questo Ministero, di concerto con quello del tesoro, il 15 febbraio 1967, registrato dalla Corte dei conti il 23 febbraio successivo.

Il provvedimento è stato già comunicato agli ispettorati provinciali dell'alimentazione,

ai quali sono stati pure accreditati i fondi necessari per il pagamento della indennità agli aventi diritto.

Il Ministro: RESTIVO.

GELMINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere il motivo della mancata esecuzione da parte del comitato interministeriale per il credito e il risparmio di quanto è previsto dalla norma dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1914, n. 947, con la quale viene fatto obbligo allo stesso di stabilire il tasso di interesse delle operazioni di mutuo alle aziende artigiane che operano nel territorio nazionale al di fuori delle zone considerate depresse del meridione e del centro-nord.

L'interrogante, nel richiamare l'attenzione del ministro sulla necessità di mantenere l'attuale tasso dal 3 per cento per tutte le aziende artigiane che, nella loro attuale condizione, non possono essere gravate da un aumento del costo del danaro che inevitabilmente bloccherebbe ogni possibilità di ammodernamento degli impienti, denuncia pure la grave situazione creata dalla inadempienza più sopra richiamata che ha paralizzato ogni operazione di mutuo da parte dell'Artigiancassa.

(19873)

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 19747, del deputato Bianchi Gerardo, pubblicata a pag. 9420*).

GERBINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere entro quale termine ritiene che potranno essere completati gli impianti di irradiamento del ripetitore TV di Mistretta (Messina), attualmente solo in funzione per il primo canale.

Per conoscere ancora se, nell'ipotesi di una inclusione dei predetti lavori (consistenti nella messa in opera degli impianti di irradiamento del secondo canale) nel piano di realizzazioni previsto per il triennio 1967-69, ritenga di disporre l'esecuzione con carattere d'urgenza, tenendo conto del fatto che per alcuni comuni della zona (tra i quali Pettineo), la ricezione dei programmi del secondo canale è condizionata dalla realizzazione dei predetti impianti. (20785)

RISPOSTA. — La RAI, interessata in proposito, ha fatto presente che è già stato iniziato lo studio per la sistemazione del ripetitore televisivo di Mistretta, la cui opera è compresa nel programma triennale di costruzioni 1967-69.

La predetta concessionaria ha altresì assicurato che non mancherà di utilizzare ogni favorevole circostanza che possa presentarsi per accelerare la soluzione del problema segnalato.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

GITTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste*: — Per conoscere se ritenga, anche quest'anno – analogamente a quanto si è fatto negli anni scorsi e più precisamente con le disposizioni del decreto 23 febbraio 1966 – in attesa della conclusione dell'esame e dell'approvazione della legge-stralcio sulla caccia approvata dalla Camera e ora all'esame del Senato – dare ai presidenti delle province interessate, sentito il parere del comitato provinciale della caccia, facoltà di fissare tempi e modalità per la caccia primaverile alla selvaggina migratoria.

I calendari in parola, dove questo tipo di caccia tradizionale si pratica, sono stati sempre adottati, nel rispetto delle esigenze di natura tecnico-biologica.

Questa richiesta è inoltre concordemente propugnata dal comitato tecnico formato dalle associazioni venatorie, dagli amministratori provinciali che anche recentemente in un convegno interregionale tenuto a Napoli per le province del mezzogiorno hanno nuovamente richiesto la facoltà di fissare i calendari in parola.

Non sono di secondaria importanza le regioni, che portano tutti gli operatori economici e i lavoratori del settore armiero ad allinearsi nel richiedere l'accoglimento della richiesta oggetto della presente interrogazione.

(19809)

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 19828, del deputato Beragnoli, pubblicata a pag. 9419*).

ILLUMINATI. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere se risponda al vero che l'amministrazione municipale di Pineto (Teramo), nelle recenti gare d'appalto riguardanti l'aggiudicazione dei lavori di costruzione dell'edificio della scuola materna nella frazione di Scerne e di quello della scuola elementare in contrada Terre San Rocco, abbia ammesso un'offerta di una ditta pervenuta fuori termine e se le buste contenenti i limiti di ribasso siano state aperte durante lo svolgimento delle citate gare pubblicamente e non in privato, prima dell'espletamento dei concorsi.

L'interrogante chiede inoltre ai ministri interessati quali urgenti provvedimenti intendano adottare contro i responsabili, nel caso le irregolarità denunciate siano state realmente commesse. (18757)

RISPOSTA. — Il 26 ottobre 1966 nel comune di Pineto ebbero luogo due distinti incanti di licitazione privata, l'uno per l'appalto dei lavori di costruzione della scuola materna in frazione di Scerne e l'altro per l'appalto della costruzione di un edificio scolastico in località Torre San Rocco.

Effettivamente, l'offerta della ditta Pallini Valentino, riguardante la prima delle citate gare, pervenne al comune lo stesso giorno della gara, anziché il giorno precedente, come era espressamente stabilito nell'avviso di asta e, per errore del sindaco – che non vide l'annotazione a matita apposta sulla busta dal segretario comunale « pervenuta il 26 ottobre 1966 » – venne aperta; l'aggiudicazione, però, avvenne a favore di un altro concorrente, sicché il fatto non ha avuto alcuna conseguenza.

Per quanto concerne la mancata apertura dele buste contenenti le schede segrete dell'amministrazione appaltante, sia in sede di gara sia dopo la lettura di tutte le offerte, va precisato che, ai sensi dell'articolo 75 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1926, n. 327, il presidente della gara non deve palesare agli interessati, neppure al momento dell'aggiudicazione, il contenuto della scheda segreta, tranne il solo caso in cui nessuna delle offerte raggiunga il prezzo stabilito nella scheda e la gara, di conseguenza, venga dichiarata deserta. Nella specie, poi, il sindaco, che presiedeva la gara, poiché conosceva già il contenuto di detta scheda, in quanto redatta in sua presenza immediatamente prima della gara, non ritenne necessario procedere all'apertura della scheda medesima, dopo la lettura delle offerte.

Ora, questo comportamento del sindaco, anche se non perfettamente ortodosso sul piano formale, non sembra, tuttavia, che, nella sostanza, abbia concretato un vizio tale da inficiare la gara.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: GASPARI.

LUCCHESI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare per estendere a favore degli allevatori ovini le provvidenze delle leggi normali e soprattutto quelle eccezionali a favore di quegli allevatori delle province di Pisa, Grosseto, Firenze danneggiati dalle recenti alluvioni.

Pare infatti che gli ispettorati agrari della Toscana non tengano conto delle pratiche inoltrate dai pastori.

Chiede anche di sapere se il ministro ritenga opportuno costituire presso il Ministero stesso un idoneo ufficio tecnico che si occupi dei problemi dell'allevamento ovino. (20213)

RISPOSTA. — Le direttive di questo Ministero per l'applicazione delle disposizioni legislative per lo sviluppo nel settore zootecnico hanno costantemente contemplato la possibilità che le relative provvidenze venissero accordate a tutti i settori di allevamento, compreso, quindi, quello ovino.

In linea generale, però, il settore dell'allevamento ovino non ha fatto ricorso alle agevolazioni statali, tanto che i mezzi finanziari ad esso riservati non sempre sono stati interamente utilizzati.

Si rammenta, poi, che il « piano verde numero 2 », all'articolo 14 prevede specifici interventi per il settore ovino, cosicché, anche nelle province toscane, sarà possibile sostenere le eventuali iniziative di allevatori per il miglioramento e il potenziamento dell'allevamento ovino e per il sodisfacimento di esigenze di ordine tecnico e sociale del settore stesso.

Si aggiunge che, per la trattazione dei problemi riguardanti l'allevamento ovino è operante, nell'ambito del servizio zootecnico della direzione generale della produzione agricola, un'apposita sezione, che sarà adeguatamente potenziata per l'attuazione degli accennati interventi previsti dal « piano verde numero 2 ».

Quanto, infine, alla estensione, a favore degli allevatori del settore ovino danneggiati, delle provvidenze di carattere eccezionale adottate in occasione degli eventi calamitosi dell'autunno 1966, s'informa che questo Ministero ha impartito disposizioni per estendere agli ovini gli interventi per l'alimentazione del bestiame, previsti dall'articolo 18 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

L'applicazione delle altre provvidenze, di pronto soccorso e contributive, recate dalla legge stessa, è possibile soltanto nel caso in cui, trattandosi di imprese armentizie con allevamenti stanziali, si siano verificati danni

alle anticipazioni colturali, o alle scorte o ai fabbricati e alle struture fondiarie in genere, di proprietà degli imprenditori stessi, non potendosi, ovviamente, considerarsi interventi di tal genere per imprese di allevamenti su fondi altrui; in quanto il danno, in questi casi, è stato sofferto dal proprietario del fondo e non dall'allevatore.

Il Ministro: RESTIVO.

LUCCHESI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere quali arterie fondamentali nel territorio dell'Isola d'Elba si intendano finanziare con gli interventi del prossimo quinquennio.

L'interrogante ricorda che le esigenze economiche e turistiche dell'isola impongono la sollecita realizzazione di alcuni tratti della rete viaria fondamentale, in primo luogo la Bagnaia-Cavo. (20394)

RISPOSTA. — La Cassa per il mezzogiorno sta attualmente affidando a gruppi professionali specializzati la redazione dei piani di sviluppo turistico dei vari comprensori, delimitati dal piano di coordinamento degli interventi pubblici nel mezzogiorno, approvato dal CIR il 1° agosto 1966.

Alla luce delle indicazioni che saranno fornite dai predetti piani comprensoriali ed in base alle direttive del piano di coordinamento, si provvederà a predisporre, entro il 30 giugno 1967, il programma organico degli interventi nei vari comprensori turistici.

Poiché l'Isola d'Elba fa parte del « comprensorio dell'arcipelago toscano » l'adeguamento del suo sistema viario potrà essere vagliato in sede di redazione del suddetto programma relativo alle infrastrutture di specifico interesse turistico.

Il Ministro: PASTORE.

LUCCHESI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se ritenga importante ed opportuno accogliere la richiesta del centro nazionale di studi napoleonici e di storia dell'Elba per l'emissione di un francobollo commemorativo che ricordi il secondo centenario della nascita di Napoleone Bonaparte ed il terzo congresso internazionale di studi napoleonici che si terrà a Portoferraio nel maggio del 1967.

Il tema del congresso, le relazioni annunziate, la ricorrenza commemorativa sono tali da giustificare la suddetta richiesta. (21226)

RISPOSTA. — Premesso che gli avvenimenti segnalati con l'interrogazione sopra riportata ricorrono in periodi di tempo diversi e precisamente nell'agosto 1969 il secondo centenario della nascita di Napoleone Bonaparte e nel maggio 1967 il terzo congresso internazionale di studi napoleonici, si partecipa che, qualora l'interrogante abbia inteso riferirsi a quest'ultima manifestazione, non si può far luogo all'auspicata emissione di un francobollo commemorativo perché l'eventuale accoglimento della richiesta costituirebbe deroga al principio, ormai consolidato, di non allestire francobolli in occasione di manifestazioni a ricorrenza periodica qual è appunto il citato congresso di studi napoleonici.

Per quanto riguarda, invece, la celebrazione del secondo centenario della nascita di Napoleone, si fa presente che essa potrà essere esaminata in occasione della preparazione del programma delle emissioni commemorative e celebrative per il 1969, programma che a tempo debito dovrà essere sottoposto al Consiglio dei ministri, al quale spetta, a norma dell'articolo 239 del regolamento dei servizi postali, parte prima, di autorizzare le emissioni stesse.

Reputasi comunque opportuno far presente che da alcuni anni è stato adottato il criterio di contenere entro limiti ristretti il numero delle emissioni di francobolli commemorativi e celebrativi, per cui non tutti gli avvenimenti, personaggi, ricorrenze, ecc., anche se di grande importanza, possono essere ricordati, come sarebbe desiderabile.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

MAGNO. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se sia stato accertato che le opere in corso in agro di Manfredonia (Foggia) per la costruzione di una valle di pesca, oltre che agli interessi della società privata che l'ha ideata, corrispondano a quelli della collettività.

L'interrogante in particolare chiede di sapere:

1) se sia conveniente che nella zona, suscettibile anche di valorizzazione turistica – dopo che lo Stato ha investito per decenni ingenti somme in opere di risanamento idraulico per far scomparire le paludi e guadagnare altri terreni all'agricoltura attraverso le colmate naturali – ora sorga una vasta laguna artificiale;

2) quali enti e quali organi dello Stato siano stati chiamati a pronunciarsi sul progetto;

3) quali contributi statali e prestiti agevolati siano stati concessi o promessi alla società in questione. (18668)

RISPOSTA. — Nel 1963 la Cassa per il mezzogiorno ha approvato, nell'importo di 718 milioni 700 mila lire, il progetto di massima, in data 15 dicembre 1960, redatto dal consorzio di bonifica della Capitanata, che prevedeva la costruzione di opere pubbliche in sinistra del Cervano – ora già eseguite – e la bonifica per colmata, a mezzo di sette vasche, di una zona dell'estensione di 2.300 ettari, in destra del Cervano.

Per questi ultimi interventi non si è ancora pervenuti alla fase esecutiva.

La ditta consorziata società Carapelle, proprietaria di terreni, in località Posta Berardi del comune di Manfredonia, ricadenti in due delle sette progettate vasche di colmata, ha chiesto al consorzio di bonifica della Capitanata il nulla osta alla costruzione, sui terreni stessi, di una valle da pesca, riservandosi di chiedere, in un secondo tempo, al Ministero dei lavori pubblici la necessaria autorizzazione a derivare acqua dal torrente Carapelle.

Il consorzio ha riferito di aver concesso il nulla osta perché:

1) i lavori necessari possono garantire l'occupazione di mano d'opera locale per tutto l'anno;

2) la bonifica per colmata può essere iniziata su cinque vasche, consentendo l'esercizio della pesca, per la durata necessaria alla colmata stessa, sulle altre due di proprietà della società Carapelle;

3) una volta ultimata la colmata delle cinque vasche, si potrà iniziare quella delle altre due, oppure utilizzarle come invaso per l'irrigazione dei terreni circostanti.

Dal canto suo, l'ufficio del genio civile di Foggia, ha trasmesso copia del nulla osta, alla locale prefettura, facendo presente di non avere nulla da eccepire, a condizione che la società garantisca un grado di salinità ed un continuo ricambio delle acque, tali da impedire la crescita di erbe palustri e focolai di zanzare e che la chiavica di regolazione della derivazione di acqua dal Carapelle, prevista sull'argine sinistro, venga costruita sulla scarpata esterna e non su quella interna.

Tutto ciò premesso, si precisa che, comunque, l'utilizzazione a valle di pesca dei terreni compresi in due delle sette vasche di colmata non ha carattere permanente, che la loro definitiva destinazione potrà essere decisa in avvenire, secondo le esigenze economiche e sociali che si presenteranno e che la concessione del nulla osta, come espressamente stabilito, potrà essere revocata anche prima della scadenza del termine di 30 anni, fissato per la sua validità, in relazione alle esigenze della bonifica per colmata.

Non risulta, infine, che alla società Carapelle siano stati concessi contributi statali.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.

MARCHIANI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere – premesso che, con regio decreto-legge del 12 agosto 1927, n. 1463, viene disposto che le pensioni per invalidità derivante da eventi bellici non sono soggette all'imposta complementare; che, successivamente e sempre a beneficio dell'anzidetta categoria di pensionati, analoga concessione è stata fatta per quanto riguarda l'imposta di famiglie – se risulti esatto che non sono ammessi a godere di analogo trattamento i pensionati INPS per invalidità civile, collocati al lavoro in forza della legge 1539. In caso affermativo chiede anche di conoscere, considerata l'analoga funzione sociale dei due trattamenti pensionistici e dato lo stato di necessità di cure particolari in cui anche gli invalidi civili vengono a trovarsi:

a) se ritenga rispondente ad un'elementare esigenza di giustizia l'estensione del provvedimento anche alla predetta categoria;

b) se esistano iniziative in tal senso e cosa si intenda fare per una loro sollecita definizione;

c) se – in attesa di ciò – ritenga opportuno fornire precise disposizioni in materia agli uffici distrettuali delle imposte indirette. (20797)

RISPOSTA. — In virtù dell'articolo 124 del regio decreto-legge 4 ottobre 1936, n. 1827, le pensioni corrisposte dall'INPS (prestazioni assicurative obbligatorie per invalidità e vecchiaia, tubercolosi, disoccupazione involontaria) sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

In mancanza di una specifica norma di legge, la predetta esenzione non può essere estesa all'imposta complementare, ostandovi il preciso disposto dell'ultimo comma dell'articolo 133 del testo unico del 1936 n. 1827 (già ultimo comma dell'articolo 7 del regio decreto 20 dicembre 1923, n. 3062, istitutivo

dell'imposta) secondo il quale entrano a far parte del reddito complessivo, ai fini dell'applicazione del tributo personale, anche i redditi che non sono soggetti alle singole imposte speciali (imposte sui redditi dei terreni, dei fabbricati e di ricchezza mobile).

È tuttavia da tener presente che, per effetto dell'elevazione del minimo imponibile dell'imposta complementare a lire 960 mila disposta con legge 1° marzo 1964, n. 113, e della detrazione forfettaria pari al 20 per cento della pensione fino ad un massimo di lire 360 mila annue accordata con legge 4 dicembre 1962, n. 1082, in pratica i pensionati provvisti di sola pensione di importo non eccedente lire 1.200.000 non sono tenuti al pagamento dell'imposta complementare. Nel caso invece che i pensionati abbiano altri redditi, la pensione INPS si cumula con tali redditi al fine di accertare se ricorra o meno il presupposto per l'applicazione del tributo (possesso di un reddito netto superiore a lire 960 mila).

D'altra parte occorre considerare che la questione sollevata dall'interrogante non riguarda solo le pensioni per invalidità corrisposte dall'INPS ma si estende a tutte le pensioni privilegiate ordinarie, attualmente assoggettabili ad imposta complementare al pari delle predette pensioni di invalidità.

Tutto ciò premesso e considerato, si esprime l'avviso che al momento non possano essere promosse iniziative legislative intese a mandare esenti dall'imposta complementare le pensioni in argomento, mentre la possibilità di una più favorevole disciplina fiscale delle medesime potrà essere esaminata nel più vasto quadro della generale riforma tributaria.

Il Ministro: PRETI.

MAROTTA MICHELE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se ritenga di aderire alla proposta di acquisto, da parte del demanio forestale, del bosco di proprietà Doria Pamphilj, in agro di Avigliano (Potenza), in maniera da garantire la conservazione e il miglioramento della dotazione boschiva di quella zona, già tanto danneggiata dal dissennato disboscamento dei decenni trascorsi. (17721)

RISPOSTA. — L'azienda di Stato per le foreste demaniali è effettivamente interessata ad acquistare al proprio patrimonio indisponibile il complesso boschivo di circa 3 mila ettari, sito nei comuni di Avigliano e Filiano, di proprietà della ditta Doria Pamphilj, non soltanto ai fini della difesa del suolo dalle erosioni, ma anche del miglioramento della produzione legnosa.

Si è proceduto, conseguentemente, ad una analitica perizia estimativa dei soprassuoli, delle masse legnose esistenti e degli assortimenti da queste ricavabili.

Tuttavia, di fronte all'importanza della operazione ed al notevole impegno finanziario che essa comporta, l'amministrazione ha ritenuto necessario acquisire nuovi e più approfonditi elementi di valutazione, tanto più che, nel frattempo, la ditta proprietaria ha proceduto ad alienazioni, a piccoli lotti, di superfici boscate, alienazioni che potrebbero ridurre, se non compromettere l'efficienza e la produttività del complesso boschivo.

Il Ministro: RESTIVO.

MAROTTA MICHELE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza dei voti espressi dalle popolazioni interessate, delle regioni lucana e calabrese per la creazione di un parco nazionale del Pollino e se abbia adeguatamente valutato l'importanza della iniziativa ed i cospicui vantaggi che ne deriverebbero:

1) per il sollevamento economico di quella plaga vasta e suggestiva, nella quale i tanti motivi paesistici e climatici di richiamo turistico risultano esaltati dall'intenso sviluppo già in atto della costiera jonica, da Taranto a Sibani, e dalla già programmata costruzione del grande invaso del Sinni;

2) per la salvaguardia e l'accrescimento di una ricca dotazione faunistica e di un grande patrimonio erboristico e forestale, ricco di essenze non comuni, ben note e pregiate;

3) per l'apporto che la realizzazione comporterebbe alla sistemazione idrogeologica dei vari bacini connessi all'imponente massiccio del Pollino;

4) per il positivo contributo dell'opera all'economia generale delle due più depresse regioni meridionali. (21009)

RISPOSTA. — Sono già all'esame della Camera dei deputati numerose proposte di legge, concernenti sia la istituzione di ulteriori parchi nazionali sia la revisione della normativa generale di parchi.

Si aggiunge che questo Ministero ha recentemente diramato uno schema di disegno di legge, diretto alla istituzione di una commissione mista di parlamentari ed esperti, per lo studio di una nuova disciplina nel

settore della protezione della natura. Detto schema di disegno di legge prevede, fra i compiti specifici della istituenda commissione, quello della individuazione dei beni naturali meritevoli di particolare protezione e tutela e, quindi, di assoggettamento al regime specifico dei boschi.

In tali sedi, pertanto, potrà appropriatamente valutarsi se ricorrano le condizioni per l'auspicata costituzione del parco nazionale del Pollino.

Il Ministro: RESTIVO.

MARRAS. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave ostacolo costituito dall'attuale tracciato della strada Sassari - Osilo - Nulvi - Perfugas-Tempio ad un rapido e moderno sviluppo di collegamenti tra il capoluogo provinciale e due delle più importanti zone intense quali l'Anglona e la Gallura; per conoscere quali progetti siano stati studiati dagli organi del suo dicastero e dall'amministrazione provinciale per ovviare a tale inconveniente soprattutto per quanto riguarda la riduzione del percorso e l'eliminazione delle attuali tortuosità; per sapere se sia prevista per qualcuno di questi progetti la possibilità di finanziamento e di realizzazione, in tutto o in parte. (19928)

RISPOSTA. — Effettivamente l'attuale tracciato della strada statale n. 127 settentrionale sarda tra Sassari, Osilo, Nulvi, Perfugas e Tempio Pausania presenta numerosissime accidentalità plano-altimetriche dovute alla tormentata orografia della zona.

Il traffico che vi si svolge, per altro, è relativamente modesto, in quanto interessa il collegamento locale degli abitati compresi fra Sassari e Perfugas e non quello fra Sassari e Tempio.

Infatti il collegamento fra Sassari e Tempio avviene soprattutto lungo il seguente itinerario: strada statale 200 dell'Anglona fra Sassari e Castelsardo; strada statale n. 134 di Castelsardo, fra Castelsardo e bivio Laerru e strada statale 127 fra bivio Laerru e Tempio.

Tale itinerario, più lungo di soli 5 chilometri rispetto al tracciato della strada statale 127, è molto meno accidentato, oltre che migliore dal lato turistico e panoramico. Inoltre anche il tratto della strada statale 127 da esso interessato è particolarmente scorrevole, in quanto è stato oggetto di una delle ultime sistemazioni generali eseguite su strade di vecchia classifica.

Al momento appaiono più urgenti e indilazionabili altre opere di sistemazione su percorsi soggetti a intenso traffico e si ritiene dover soprassedere al miglioramento del suddetto tratto di strada statale 127: Sassari-Osili-Nulvi-Perfugas-Tempio per il quale occorrerebbe sostenere una notevole spesa che non rientra nelle attuali disponibilità di bilancio.

Il Ministro: MANCINI.

MASSARI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che nell'amministrazione provinciale delle poste di Milano vengono frequentemente violate le norme contenute nelle leggi n. 119 e n. 1406 e nella circolare ministeriale del 1965, n. 13, norme che regolano l'attribuzione degli incarichi di dirigenza e di piccola dirigenza.

Per conoscere quali provvedimenti intenda immediatamente adottare per riparare alle conseguenze determinate dalle irregolari nomine denunciate dalla UIL-POST e dalla FIP-CGIL.

Per sapere, infine, se sia informato che tale anormale situazione non riguarda soltanto Milano ma è comune ad altre direzioni provinciali e quindi se abbia o meno disposto una inchiesta intesa ad accertare le dimensioni del fenomeno adottando nei confronti dei responsabili i provvedimenti conseguenti. (20609)

RISPOSTA. — Si comunica che nelle nomime agli incarichi di dirigenza e di piccola dirigenza presso la direzione provinciale postale di Milano e negli altri uffici di questa amministrazione non risulta che si verifichino frequenti irregolarità, in quanto la circolare del 3 febbraio 1965, n. 13, disciplinante la materia, in generale è stata ed è applicata correttamente.

Con ciò non si esclude che in qualche caso detta circolare non abbia trovato esatta applicazione e si sia fatto ricorso invece ad una soluzione provvisoria, destinata, per la stessa natura del provvedimento (conferimento di reggenza), a durare un tempo limitato.

In particolare, per quanto riguarda il secondo punto dell'interrogazione, se l'interrogante abbia voluto riferirsi, come si ritiene, al conferimento della reggenza dell'ufficio principale corrispondenze e pacchi di Milano, si chiarisce che durante le sedute tenute il 7 e l'8 novembre 1966 dalla commissione consultiva di quella provincia, fu ritenuto

opportuno, discostandosi dalle disposizioni di cui alla richiamata circolare, di non fare interpellanze nelle altre sedi per i posti vacanti in quella direzione provinciale anche per evitare che la dirigenza venisse affidata ad elementi sulla cui idoneità, per mancanza di conoscenza diretta, non si avesse piena certezza.

Pertanto, resosi vacante il posto di direttore dell'ufficio principale corrispondenze e pacchi di quella sede, la direzione provinciale nominava in via provvisoria il primo segretario (appartenente al ruolo di cui alla tabella G) ragioniere Felice Memoria reggente di detto ufficio, dopo aver interpellato soltanto il personale della carriera di concetto applicato a Milano, anzichè esperire la interpellanza regionale prevista dalla succitata circolare.

In atto, allo scopo di normalizzare la predetta situazione, la direzione provinciale ha già provveduto a diramare la prescritta interpellanza regionale e qualora essa dovesse avere esito negativo, la competente direzione centrale per il personale provvederà ad estendere l'interpellanza alle altre sedi del territorio nazionale.

Analoga procedura sarà adottata per eventuali altre reggenze che siano riconosciute non regolari ad un riesame che è stato all'uopo disposto.

Si partecipa infine che è stato deferito ad un apposito gruppo di lavoro, costituito da rappresentanti dell'amministrazione e delle organizzazioni sindacoli postelegrafoniche, lo studio di alcuni punti controversi di detta circolare, allo scopo di dettare criteri univoci di interpretazione dei suddetti punti alla luce dei risultati conseguiti nel primo periodo sperimentale.

Le proposte avanzate dal suddetto gruppo di lavoro saranno prese in attenta considerazione in sede di definitiva regolamentazione della materia.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

MENCHINELLI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per conoscere se ritengano opportuno sia emettere rapidamente il regolamento di applicazione della legge del 14 luglio 1965, n. 963, sia diramare istruzioni precise ai comandi delle guardie di finanza sulla distanza minima dalla costa consentita per la pesca a strascico, per evitare la rivelazione illegale di contravvenzioni a danno di molti pescatori per effetto del ricorso al decreto dell'8 ottobre 1931, n. 1604, privo di validità legale in quanto non provvisto del prescritto regolamento. (20385)

RISPOSTA. — A prescindere da ogni considerazione sui danni che la pesca con reti a strascico esercitata a distanza ravvicinata dalla costa provoca non solo al patrimonio ittico ma anche ai praticanti la piccola pesca che si vedono asportare le reti dagli strascicanti, si ritiene, in linea strettamente giuridica, di non poter condividere l'assunto inteso a non riconoscere legalmente valido il ricorso al decreto dell'8 ottobre 1931 n. 1604, per imporre il divieto dell'esecuzione della pesca con reti a strascico entro le tre miglia dalla costa.

L'articolo 2 della legge sulla pesca 4 marzo 1877 n. 3706, infatti, stabiliva che i regolamenti per la esecuzione della legge stessa dovevano essere approvati per decreto reale.

In applicazione di tale articolo venne emanato il regio decreto 26 settembre 1912, numero 1107, il quale subordinava (articolo 1) l'esercizio della pesca con navi, battelli, barche ed altri galleggianti a vapore o a motore meccanico ausiliario della vela ad un permesso rilasciata dal Ministero dell'agricoltura e foreste (allora competente in materia) nel quale dovevano essere stabiliti, caso per caso, la località di esercizio, la distanza dalla costa eccetera. La violazione di tali determinazioni ministeriali risultava sanzionata penalmente dal successivo articolo 2, emanato in forza dell'articolo 18 della citata legge n. 3706 del 1877 il quale stabiliva che « i regolamenti per l'esecuzione della presente legge potranno stabilire pene pecuniarie.... ».

Successivamente, con il decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1954, n. 747, le attribuzioni già spettanti al Ministero della agricoltura e foreste in materia di rilascio di permessi, sono state trasferite alle capitanerie di porto (articolo 10).

Quindi chi esercita la pesca con reti a strascico (o con qualsiasi altro tipo di reti) a distanza inferiore a quella prescritta con il permesso di pesca, viola le determinazioni contenute nel permesso stesso ed è perciò punibile in forza del più volte citato articolo 2 del regio decreto del 1912.

Come si vede non entrano in gioco né il decreto ministeriale 1° settembre 1934 né il testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1664. Il primo, in quanto è un atto interno dell'amministrazione, costituendo esso una estrinse-

cazione in via normativa del potere di dettare disposizioni caso per caso, all'atto di rilasciare il permesso di pesca (non v'ha dubbio che sotto questo profilo il decreto appaia legittimo in base al principio per cui l'amministrazione può autolimitarsi nell'esercizio delle facoltà discrezionali riconosciutele dalla legge); il secondo, cioè il testo unico delle leggi sulla pesca, in quanto, il regio decreto del 1912 è stato emanato, come si è più sopra visto, in forza della legge sulla pesca del 1877.

L'operato della guardia di finanza risulta finora improntato alla stretta osservanza delle disposizioni che disciplinano la particolare materia e non si ravvisa, conseguentemente, l'esigenza di diramare istruzioni al riguardo.

In ogni caso, ogni motivo di diversa interpretazione verrà meno con l'emanazione – che si auspica prossima – del regolamento della legge 14 luglio 1865, n. 963, che consentirà l'applicazione delle norme e delle sanzioni previste dalla legge stessa.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

MENCHINELLI. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e della marina mercantile.* — Per conoscere se ritengano utile intervenire presso la *The South African Conference Lines* la quale ha deciso di praticare una tariffazione del carico e trasporto delle merci in blocchi assai dannosa per l'esportazione, essendo fondato, a differenza della tariffazione praticata da altre conferenze su un eccessivo frazionamento e su un nolo di base limitatissimo, 2 tonnellate, tali da comportare costi di trasporto elevati e irrazionali. (20399)

RISPOSTA. — È da premettere che le *Conferences* marittime sono dei cartelli su base privata, costituiti tra imprese di navigazione interessate ai traffici in determinate zone geografiche, i quali stabiliscono tra l'altro le tariffe che tutte le compagnie aderenti debbono applicare per ciascun tipo di merce, allo scopo di eliminare gli effetti negativi derivanti, alle compagnie stesse, dal libero gioco della concorrenza.

Qualsiasi azione governativa per ottenere una revisione dei noli decisi dalle *Conferences*, stante la natura privata delle stesse, non può in concreto conseguire alcun risultato apprezzabile. In passato, infatti, si è più volte cercato, attraverso il Ministero della marina mercantile ed a seguito di circostanziati esposti da parte di caricatori italiani circa l'entità ed i criteri di applicazone dei noli, di intervenire presso determinate *Conferences*, con esito, per altro, negativo.

Anche l'azione ministeriale attuata nei confronti delle compagnie italiane sovvenzionate, aderenti alle varie *Conferences*, non ha ottenuto risultati concreti, sia perchè le predette compagnie sono sempre in minoranza negli organi delibativi, sia perchè hanno interesse a difendere posizioni vantaggiose per le *Conferences* stesse e quindi per le imprese di navigazione aderenti.

Tuttavia, per quanto riguarda in particolare la questione prospettata, il Ministero della marina mercantile ha provveduto ad interessare il *Lloyd Triestino* – unica compagnia italiana facente parte della *South African Conference Lines* – per ottenere quei dati necessari all'esame completo della questione e alle eventuali possibilità di ottenere una tariffazione più adeguata.

La predetta compagnia italiana, nel rilevare che dal testo dell'interrogazione non risultano chiaramente definiti i termini della questione, ha fatto presente che, qualora la questione stessa dovesse riguardare la tariffazione del carico su palette, gli operatori hanno la piena facoltà di ricorrere o meno alla palettizzazione, a seconda della loro convenienza.

La predetta compagnia è comunque disposta ad intervenire presso la *South African Conference Lines*, purchè vengano forniti adeguati elementi analitici e comparativi sulla questione.

Il Ministro del commercio con l'estero: TOLLOY.

MINASI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se intenda esaminare con obiettività la sostanza del ricorso in data 9 agosto 1966 proposto dal signor Giuseppe Minuto, di Villa San Giovanni (Reggio Calabria), titolare della rivendita di tabacchi n. 4 sita al n. 677 della via Nazionale, frazione Acciarello di Villa San Giovanni, contro il trasferimento della rivendita di tabacchi n. 3 del signor Paduano oltre il limite di distanza dalla rivendita predetta n. 4 stabilito dalla legge, al fine di impedire che possa prevalere una situazione illegittima che favorisce il Paduano e danneggia il Minuto. (19573)

RISPOSTA. — In accoglimento del ricorso avanzato dal signor Giuseppe Minutolo (e non Minuto, come indicato nella interrogazione), è stato disposto, con decreto del 15 marzo 1967, l'annullamento della determina-

zione dell'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato di Messina, con la quale era stato autorizzato il trasferimento della rivendita n. 3 in Villa San Giovanni dal n. 635 al n. 648 della strada statale n. 18.

Il Ministro: PRETI.

MONASTERIO. — *Al Ministro della agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se siano stati corrisposti contributi per la esecuzione di opere di bonifica e di miglioramento nei terreni dell'azienda agraria (partita catastale n. 11.117) dei germani Erminio, Maria ed Elena Continelli fu Ernesto, sita in agro di Brindisi, e particolarmente nei terreni, facenti parte della predetta azienda, di cui al foglio catastale 142, particelle 10, 13, 156, 157. (20637)

RISPOSTA. — Alla ditta Continelli Erminio, Maria ed Elena fu Ernesto è stato accordato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brindisi, ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 giugno 1961, n. 454, un contributo di lire 960.085, pari al 38 per cento della spesa riconosciuta ammissibile di lire 2.526.540 per la costruzione di opere irrigue (impianto di sollevamento di acque sotterranee, costituito da una pompa ad asse verticale, della portata di 20 litri al minuto secondo, tubazioni e pezzi speciali per irrigazione a pioggia) a servizio dei terreni seminativi del fondo Lucci dell'estensione complessiva di ettari 32,23,95, riportati nel catasto dei terreni del comune di Brindisi alla partita n. 10117, foglio n. 142, particelle numeri 10, 15, 16, 93, 154, 155, 166, 167.

Il pozzo trivellato e l'impianto di sollevamento ricadono nella particella n. 93 dello stesso foglio.

Non sono state considerate le altre zone dell'azienda (comprese le particelle n. 13, 156 e 157 citate) perchè lontane o perchè investite a vigneto.

Il collaudo delle opere è stato effettuato il 27 ottobre 1966 e, avendone l'ispettorato agrario accertato la piena corrispondenza a quelle previste nel progetto approvato e il regolare funzionamento. è stato liquidato il contributo nell'importo sopra indicato.

Il Ministro: RESTIVO.

MONTANTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se ritenga opportuno revocare anche quest'anno, a similitudine di quanto fatto lo scorso anno, il decreto del 23 febbraio 1966 con il quale si vieta la caccia alla selvaggina migratoria successivamente al 31 marzo non sussistendo motivi tecnico-biologici che lo giustifichino ed in considerazione del fatto che al Senato è in corso l'esame del testo della legge stralcio approvata dalla Camera dei deputati che coincide, in materia di date di apertura e di chiusura alle varie specie di selvaggina migratoria, con la normativa a suo tempo predisposta dalle amministrazioni provinciali e dalle associazioni nazionali. (19596)

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 19828, del deputato Beragnoli, pubblicata a pag. 9419*).

NAPOLITANO LUIGI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se ritenga di tenere presente l'ordine del giorno votato dalle amministrazioni provinciali di Imperia e Savona rispettivamente in data 14 novembre e 13 dicembre 1966 per l'agevolazione ai turisti della pesca nelle acque interne studiando e adottando i conseguenti provvedimenti. (21007)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha da tempo predisposto uno schema di disegno di legge, per lo snellimento della procedura del rilascio delle licenze di pesca.

In particolare, per gli stranieri in soggiorno nel territorio della Repubblica, è previsto che le amministrazioni provinciali possono rilasciare, su domanda degli interessati, la licenza di pesca di tipo D, della validità di 3 mesi, per la quale non occorre l'ausilio del libretto-tessera di riconoscimento, essendo sufficiente l'annotazione su di essa, degli estremi del passoporto.

Detto schema di disegno di legge ha già riportato il parere favorevole dei Ministeri delle finanze, dell'interno, di grazia e giustizia e della marina mercantile ed è tuttora all'esame del Ministero del tesoro.

Le stesse semplificazioni sono previste nell'analoga proposta di legge del senatore Orlandi ed altri, concernente nuove norme in materia di licenze di pesca nelle acque interne, che è stata già approvata dal Senato della Repubblica ed è attualmente all'esame della Camera dei deputati (atto n. 3114/C).

Il Ministro: RESTIVO.

NICOLETTO E BRIGHENTI. — *Ai Ministri delle finanze e dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano a conoscenza della grave situazione esistente per gli abitanti di Monte Isola (Brescia).

Il comune di Monte Isola è costituito da un arcipelago ed è l'unico in tale situazione nelle acque interne nazionali. Questa configurazione geografica comporta per gran parte della popolazione esborsi notevoli per concessioni demaniali (diritti di spiaggia, muri di rinforzo a lago, darsene, porticcioli, attracchi, eccetera). Infatti la maggioranza degli abitanti devono possedere una imbarcazione per raggiungere la costa, un approdo davanti alla propria abitazione, un ricovero per i natanti.

Risulta quindi evidente che per i montisolani la concessione demaniale non è un lusso ma una vera e propria ragione di vita. Ma gli uffici interessati concedono con sempre maggiore difficoltà le nuove concessioni e chiedono canoni esorbitanti sia per le nuove concessioni sia per i rinnovi.

Per sapere – di fronte ai gravi danni che subiscono gli abitanti di Monte Isola – se ritengano opportuno:

1) emanare un provvedimento che preveda l'esenzione dal pagamento dell'imposta sulle concessioni demaniali per Monte Isola;

2) ridurre l'importo di detti canoni ad una cifra simbolica;

3) mantenere sia per le vecchie come per le nuove concessioni le imposizioni stabilite prima degli ultimi aumenti. (17927)

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 18061, del deputato Biaggi Francantonio, pubblicata a pag. 9420*).

PEZZINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

1) se Catania rientri tra i comuni in cui le costruzioni devono essere eseguite secondo i particolari criteri di sicurezza vigenti per le zone sismiche;

2) quali altri comuni della provincia di Catania rientrino in tale speciale regolamentazione;

3) i provvedimenti contenenti tale normativa;

4) se e in che modo vengano effettuati controlli per accertare in maniera inequivocabile che la normativa vigente viene rispettata dai costruttori a ciò tenuti. (19297)

RISPOSTA. — 1) Il comune di Catania non è compreso nell'elenco delle località sismiche allegato alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, che detta la disciplina per le costruzioni da eseguire in tali zone.

2) Risultano invece, inseriti nel predetto elenco, nell'ambito della seconda categoria, i seguenti comuni della provincia di Catania:

Acireale (per le frazioni Balatella, Carico, Ceccazzo, Fiandaca, Guardia, Cuzzi, Loreto, Mangano, Mortari, Pennisi, Piano d'Api, San Cosmo, Santa Maria Ammalati, Santa Maria la Stella, San Giovanni Bosco, Santa Tecla, Scillichenti, Scura, Timone, Tonno, Zerbato).

Aci Sant'Antonio (per le frazioni: Collegio, Giardinazzi, Lavinaio Monterosso, Panebianco, San Giuseppe, Santa Maria La Stella, Sciarelle, Tropea).

Giarre (per le frazioni: Codavolpe, Croce, Favazza, Macchia, Moscatello, San Leonardello).

Milo (per il capoluogo e le frazioni: Caselle, Fornazzo, Praino, Rinazzo).

Riposto (per la sola contrada Villa Tavole).

Santa Venerina Viagrande (per le frazioni: Barriera, Fleri, Lavinaro, Piattaforma, San Giovannello, Sciarelle).

Zafferana Etnea (per il capoluogo e le frazioni: Ballo, Cancelliere, Civita, Fleri, Fossa Gelata, Malpasso, Petrulli, Passopomo, Pisano, Pisanello, Rocca d'Alpi, Sarro, Scacchieri).

3) La regolamentazione relativa alle zone sismiche è contenuta – come già detto – nella legge 25 aprile 1962, n. 1684; le cui norme si applicano alle costruzioni di edilizia ordinaria da eseguire in tali località (articolo 1 secondo comma).

4) La stessa legge contiene una organica disciplina riguardo ai controlli necessari per consentire il rispetto che si possono così schematizzare:

a) controlli preventivi – esercitati dall'ufficio del genio civile prima di rilasciare l'autorizzazione per l'inizio dei lavori, e consistenti nel verificare la rispondenza dei progetti presentati dai costruttori, alle norme della legge (articoli 25, 26).

b) controlli repressivi – titolo III della stessa legge). Gli ufficiali e gli agenti indicati nell'articolo 38 (ufficiali di polizia giudiziaria, funzionari del genio civile, ecc.) sono tenuti, appena accertano un fatto costituente violazione alle norme di edilizia antisismica, a compilare processo verbale e a rimetterlo all'ingegnere capo dell'ufficio civile, il quale lo invia al pretore competente (articolo 29). Contemporaneamente l'ingegnere capo ordina la sospensione dei lavori, che

produce i suoi effetti sino alla pronuncia irrevocabile dell'autorità giudiziaria (articolo 30).

Il pretore ordina la demolizione delle opere abusive e prescrive i lavori necessari per renderle conformi alla legge. In caso di inadempienza del condannato, è prevista l'esecuzione *ex officio*, ai sensi dell'articolo 32.

I controlli che nel caso di violazione della legge sfociano, come si è detto, nel procedimento penale di competenza dell'autorità giudiziaria, sono diretti a garantire in maniera inequivocabile il rispetto della vigente legge sismica.

Il Ministro: MANCINI.

POERIO E MICELI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che da oltre 5 anni decine di contadini piccoli proprietari di Zinga di Casabona in provincia di Catanzaro attendono il pagamento delle terre espropriate per la costruzione della strada Zinga di Casabona-Pallagorio che permette il collegamento rapido tra la statale n. 106 Jonica e la Sila di Savelli.

Per conoscere se intenda intervenire perché gli interessati possano essere sodisfatti dal momento che a costruire la strada è stata la Cassa per il mezzogiorno tramite l'amministrazione provinciale di Catanzaro. Gli interessati chiedono una risposta che valga, dopo tanti anni, a far conoscere quando verranno sodisfatti delle loro legittime spettanze. (20420)

RISPOSTA. — La Cassa per il mezzogiorno, con deliberazione del 17 giugno 1955, ha approvato il progetto relativo ai lavori per la costruzione della strada Pallagorio-Zinga di Casabona, per l'importo complessivo di lire 323 milioni, di cui lire 3.500.000, successivamente elevate a lire 5.500.000 a titolo di indenizzo per espropri.

La Cassa, sulla base delle ordinanze prefettizie di deposito delle indennità presso la Cassa depositi e prestiti, ha corrisposto alla amministrazione provinciale di Catanzaro, per il relativo accreditamento a favore degli espropriati, la somma di lire 2.672.892, corrispondente a 12 mandati di pagamento.

Per quanto riguarda la residua somma di lire 1.827.105, essa verrà accreditata non appena l'amministrazione provinciale di Catanzaro avrà ricevuto dalla locale prefettura le formali ordinanze di deposito.

Il Ministro: PASTORE

PUCCI EMILIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se ritengano opportuno disporre che i benefici previsti dalla legge 21 luglio 1960, n. 739 vengano estesi ai comuni della provincia di Pistoia già dichiarati alluvionati.

L'interrogante fa presente che tali provvedimenti porterebbero notevoli benefici agli agricoltori di tali zone che versano ora in condizioni di estremo disagio, in seguito ai gravi danni arrecati dall'alluvione del 4 novembre. (20849)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha già predisposto i decreti di delimitazione delle zone agrarie della provincia di Pistoia, nelle quali le aziende agrarie gravemente danneggiate dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966 potranno beneficiare dei contributi per il ripristino delle strutture fondiarie e per la ricostituzione delle scorte, nonché per la ricostituzione dei capitali di conduzione, a norma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, con le modifiche recate dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

Le aziende agricole della provincia stessa, che hanno sofferto perdite di prodotto di entità tale che ne sia risultato compromesso il bilancio economico, possono inoltre fruire di prestiti quinquennali di conduzione, con il concorso statale nel pagamento degli interessi, ai termini dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni.

A tal fine, questo Ministero ha disposto a favore della provincia di che trattasi, per quote di concorso statale negli interessi sui predetti prestiti, un'assegnazione di 20 milioni di lire, che consente di effettuare operazioni creditizie per un volume di circa 600 milioni di lire.

Si assicura, infine, che i dipendenti uffici periferici, competenti per territorio, esamineranno con particolare favore le domande di concessione delle provvidenze previste dal nuovo « piano verde », che dovessero essere presentate dagli agricoltori della provincia danneggiati da eventi meteorici avversi.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.

QUARANTA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per indurre l'ufficio distrettuale imposte dirette di Sala Consilina ad effettuare le volture catastali che colà men-

silmente invia l'ufficio tecnico erariale di Salerno.

Tale inadempienza è tanto più grave se si considera che i proprietari dei fondi rustici espropriati dall'ANAS per la costruenda autostrada si sono dovuti rivolgere ai notai – pagandone il relativo onorario – per esibire i titoli di proprietà e che gli agricoltori della zona, allorché inoltrano le domande di miglioramento fondiario, sono costretti a spendere molte migliaia di lire per dimostrare la proprietà dei cespiti acquistati.

Calcolando in 8 mila circa le operazioni di voltura da effettuare, l'interrogante lascia immaginare il malcontento e la sfiducia che serpeggia fra le popolazioni del luogo.

(19802)

RISPOSTA. — Il notevole arretrato esistente nei lavori di aggiornamento degli atti catastali in conservazione presso l'ufficio distrettuale delle imposte di Sala Consilina è dovuto, in modo particolare, alla carenza di personale della carriera esecutiva.

L'amministrazione si propone di alleviare nel corso del corrente anno la situazione esistente presso l'ufficio di Sala Consilina, nonché presso altri uffici, con la immissione in servizio dei vincitori del concorso a 1.000 posti di operatore tecnico. A scadenza più ravvicinata, si sta esaminando la possibilità di concentrare presso gli uffici nei quali esiste un più rilevante arretrato catastale, tra i quali quello di Sala Consilina, alcuni elementi straordinari assunti ai sensi dell'articolo 24 della legge 19 luglio 1962, n. 959.

Il Ministro: PRETI

RAFFAELLI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se sia informato della vistosa e massiccia propaganda svolta dalla Società rimboschimento tenuta di Nocolino con sede in Torino per reclamizzare anche in molti paesi esteri il parco residenziale di Nocolino nei comuni di Riparbella e Castellina Marittima (Pisa) che allo stato attuale è inesistente poiché solo in questi giorni è stato presentato ai comuni interessati un progetto di massima. Per sapere cosa intenda fare per tutelare – nell'ambito della sua competenza – una zona di indubbio valore paesistico da operazioni che – come questa – presentano soltanto aspetti speculativi che possono nuocere a una reale valorizzazione turistica.

(19973)

RISPOSTA. — L'ente provinciale per il turismo ha fatto sapere che l'iniziativa è ancora nella fase di approvazione dei progetti, già presentati alle amministrazioni comunali interessate e all'ispettorato ripartimentale delle foreste di Pisa, mentre ha ottenuto parere di massima favorevole dall'ente stesso in considerazione dei positivi riflessi che potranno derivare al settore turistico dalla valorizzazione della zona di Nocolino.

Da una ispezione effettuata a cura di un funzionario del predetto EPT è risultato che, attualmente, sono in esercizio nella zona due ristoranti e che è prossima l'apertura di un albergo, con unito ristorante (ottenuto dalla trasformazione del preesistente fabbricato, ospitante una fattoria con annessi magazzini), costituito da 12 camere, delle quali 7 con bagno privato), oltre a diverse salette al piano terra ed al ristorante della capienza di circa 150 coperti.

Sono state, inoltre, costruite quattro villette ed è stato provveduto al rimboschimento di circa 90 ettari di terreno, in parte con la messa a dimora di piante di vivaio ed in parte con la semina, oltre all'apertura di circa 8 chilometri di strade interne, da completare nella larghezza che sarà prescritta.

L'EPT di Pisa ha precisato che il parco residenziale Nocolino, pur non presentandosi al momento in stato di immediata utilizzazione, presenta, per altro, notevoli possibilità per il futuro, in quanto posto in zona amena dove non esistono, allo stato, vincoli paesistici.

Il Ministro: CORONA.

RICCIO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per chiedere se intenda disporre che il servizio di rifornimento idrico all'isola di Capri (comune di Capri e di Anacapri) sia assicurato per il 1967 e 1968 ancora a mezzo della Cassa per il mezzogiorno, sia pure con appalto ad armamento privato.

L'interrogante fa presente che è indispensabile provvedere ad un sufficiente rifornimento per le esigenze turistiche; e che, per i fondi necessari, si può creare una cassa di conguaglio in seno all'acquedotto campano.

(20492)

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 20641, del deputato Caprara, pubblicata a pag. 9424*).

RIGHETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se intenda provvedere da parte dell'ANAS l'installazione di un complesso semaforico sulla via Casilina, in comune di Roma, all'altezza dell'incrocio della medesima con via delle Rondini e via dei Colombi (Torre Maura).

Il traffico locale, come è facile accertare, è ad ogni ora del giorno imponente ed estremamente caotico originando numerosi incidenti e costituendo motivi di grave pericolo per l'attraversamento dei pedoni.

(18066)

RISPOSTA. — L'ANAS prenderà gli opportuni contatti con il comune di Roma per l'eventuale installazione di un impianto semaforico sulla statale n. 6 Casilina all'altezza dell'incrocio con le comunali di via delle Rondini e via dei Colombi.

Il Ministro: MANCINI.

ROBERTI, TURCHI, ABELLI E CRUCIANI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere:

1) come intenda risolvere il problema relativo al fatto che, mentre agli appuntati dei carabinieri con decorrenza 1° gennaio 1965 viene concesso lo stipendio in base al coefficiente 174, ai loro parigrado in congedo anteriormente alla data citata viene mantenuta la pensione rapportata al vecchio coefficiente 137;

2) se ritenga di dover estendere la corresponsione dell'indennità di riserva fino al compimento del 65° anno di età anche ai militari dell'arma che, avendo maturato il diritto a pensione, non hanno raggiunto il massimo del servizio, ma sono pur sempre sottoposti ai medesimi doveri. (21204)

RISPOSTA. — Il problema dell'estensione ai graduati e militari di truppa dell'arma dei carabinieri e degli altri corpi di polizia cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1964 dei benefici pensionistici derivanti dalla applicazione dei nuovi coefficienti di retribuzione previsti dalla legge 3 novembre 1963, n. 1543, per i pari grado in servizio alla data predetta è presente all'attenzione del Governo nel quadro di una generale perequazione dei trattamenti di quiescenza liquidati.

Quanto all'indennità di riserva, le norme in vigore già ne prevedono la corresponsione fino al sessantacinquesimo anno di età, a prescindere dall'anzianità di servizio raggiunta, sempre che il collocamento in congedo sia avvenuto non a domanda dell'interessato, né per motivi penali o disciplinari. Tale criterio è seguito per tutte le categorie di personali militari, per cui non sembra siano da apportare modifiche in materia.

Il Ministro: TREMELLONI.

ROMEO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se sia informato che da parte delle autorità canadesi vengono svolte, in Italia, per tutti gli immigrati italiani residenti in quel paese con regolare passaporto, indagini dirette ad accertare i loro precedenti penali, politici e la loro passata condotta.

Questa procedura, come annunziato dal settimanale italiano *Corriere Canadese* del 18 gennaio diretto da Dan Iannuzzi, non viene praticata ed è esclusa per gli immigrati in Canada di origine inglese, irlandese e francese.

Pare che i provvedimenti che verrebbero adottati, a seguito delle indagini svolte dagli organi di polizia canadese in Italia, sarebbero diretti ad allontanare dal territorio canadese lavoratori italiani che pure, in tanti anni, hanno dato largo contributo di attività e di lavoro al paese del quale sono ospiti.

Ritiene l'interrogante che nessuno Stato possa consentire indagini nel proprio territorio per i suoi cittadini residenti all'estero e per la loro condotta politica passata.

(5239, *già orale*)

RISPOSTA. — In Italia non vengono svolte, da parte delle autorità canadesi, indagini dirette ad accertare i precedenti penali e politici di cittadini italiani residenti in Canada con regolare passaporto e visto di immigrazione.

È bensì esatto che vengono talvolta assunte informazioni, non direttamente, ma per il tramite delle nostre autorità di polizia, ma solo nei riguardi di qualche connazionale che si trova in Canada in posizione irregolare dal punto di vista delle norme di soggiorno, oltreché, naturalmente nel quadro della collaborazione tra organismi di polizia, del tipo Interpol.

Il Sottosegretario di Stato: OLIVA.

SCIONTI, MATARRESE E ASSENNATO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato delle opere attinenti i canali e i muri di sostegno per l'imbrigliamento e la canalizzazione delle acque dei torrenti Picone, Lamasinata, Valerzano e Balice tutti convergenti sulla città e l'agro di Bari.

Dopo le alluvioni disastrose che invasero Bari, e delle quali l'ultima fu quella del 1926,

fu creato un sistema di difesa idrologico, consistente appunto in detti canali e muri di sostegno per la canalizzazione delle acque e nel rimboschimento a monte del torrente Picone (foresta Mercadante di Cassano Murge).

Poichè negli ultimi anni il livello delle acque nei predetti torrenti al verificarsi di precipitazioni ha raggiunto livelli preoccupanti, gli interroganti chiedono al ministro quali siano stati gli stanziamenti destinati ed effettivamente spesi per la manutenzione di dette opere e se ritenga necessario provvedere ad un riesame urgente di tutta la situazione. (19502)

RISPOSTA. — Questo Ministero, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, provvede annualmente ad assegnare all'ufficio del genio civile di Bari le somme necessarie per la manutenzione delle opere idrauliche a suo tempo costruite e consistenti in una rete di canali a difesa della città di Bari dal pericolo delle alluvioni.

Con dette somme l'ufficio del genio civile ha provveduto in passato alle riparazioni più urgenti ed ai lavori di manutenzione strettamente necessarie per il ripristino delle sagome di norma, nonché dei muri di sponda dei torrenti Valenzono, Lamasinata e Balice.

Nel corrente esercizio finanziario sono state assegnate lire 20 milioni ed il predetto ufficio, come per il passato, provvederà alla esecuzione delle opere manutentorie più necessarie ed urgenti.

Per quanto attiene al richiesto esame della situazione dei canali, lo stesso ufficio del genio civile ritiene che, allo stato delle cose, non sia necessario, in quanto finora gli stessi canali hanno sempre risposto allo scopo per i quali furono costruiti.

IL Ministro: MANCINI.

SEMERARO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se sia al corrente che nel programma della società Dalmine risulta la costruzione di un tubificio a Taranto e in caso positivo se veda la opportunità di suggerire che per la costruzione di tale stabilimento siano utilizzate le imprese meccaniche e metallurgiche locali, imprese altamente specializzate e che purtroppo già in precedenti occasioni, come la costruzione dello stabilimento siderugico e del cementificio della Cementir, non sono state tenute presenti ai fini di una loro utilizzazione. (20982)

RISPOSTA. — La realizzazione da parte della Dalmine di un nuovo stabilimento che sorgerà a Taranto, in prossimità di quello già esistente dell'Italsider, e che sarà destinato alla produzione di tubi saldati medio-grandi, è ancora in fase di studio ed i relativi lavori di costruzione si prevede che possano iniziare entro la fine del corrente anno.

Circa la utilizzazione per tale opera di imprese meccaniche e metallurgiche locali va rilevato che nel gruppo Finsider operano due società (CMF - Costruzioni metalliche Finsider e CIMI - Compagnia italiana montaggi industriali), altamente specializzate in attività del genere, alle quali, per ovvi motivi, si dovrà senz'altro far ricorso per i lavori di cui sopra.

Ciò premesso, si assicura che, esclusa la parte di specifica competenza delle predette società, le aziende locali aventi i necessari requisiti tecnici e finanziari saranno invitate a partecipare alla licitazione privata che sarà indetta per l'assegnazione dei lavori concernenti la parte edile dell'opera ed i relativi accessori.

Il Ministro: BO.

SERVADEI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica riguardante la statizzazione della strada Predappio, Premilcuore (Forlì), Passo del Cavallino (Firenze).

L'interrogante sottolinea l'urgenza del provvedimento anche in considerazione del fatto che nel tratto appenninico tale strada non è classificata e, quindi, priva di manutenzione. (20069)

RISPOSTA. — La strada del Cavallino è in corso di statizzazione.

Non appena sarà pervenuto il voto che deve emettere al riguardo il consiglio di amministrazione dell'ANAS, verrà sentito immediatamente il Consiglio superiore dei lavori pubblici per poter dare corso al più presto al formale provvedimento di statizzazione.

Il Ministro: MANCINI

SPADOLA. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere se ritenga necessario e urgente voler disporre la immediata revoca dei permessi di importazione del pomodoro dai paesi dell'Africa settentrionale e delle isole Canarie, in considerazione dei gravissimi danni che essi recano ai produttori delle zone costiere della Sicilia ed in particolare a quelli di Vittoria (Ragusa), dove le

categorie interessate, con enormi sacrifici, hanno trasformato una vasta zona agricola in culture pregiate ed intensive.

Infatti, eventuali ritardi per la revoca richiesta provocherebbe grave colpo per l'economia della vasta zona e, quindi, l'immediato fallimento di migliaia di aziende agricole interessate. (21155)

RISPOSTA. — La questione sollevata dall'interrogante ha già formato oggetto di esame da parte degli uffici di questo Ministero, interessati in proposito dal sindaco di Vittoria, dalla camera di commercio e dalla prefettura di Ragusa.

Purtroppo, come è stato fatto presente alle predette autorità locali, non è possibile adottare l'invocato provvedimento di sospensione dell'importazione di pomodori dall'Africa settentrionale e dalle Canarie per le seguenti ragioni:

1) l'importazione di pomodori dalle suddette provenienze, ammessa nel periodo 1° gennaio-6 aprile – in deroga al divieto di natura fitosanitaria previsto dal decreto ministeriale 31 ottobre 1957 (deroghe sono altresì consentite per altri paesi del bacino del Mediterraneo limitatamente alla data del 28 febbraio) – costituisce un impegno preciso del vigente accordo commerciale italo-spagnolo. Tale impegno, in vigore da circa 16 anni, rappresenta una delle principali contropartite accordate alla Spagna, a fronte delle concessioni ottenute nel quadro dell'anzidetto accordo commerciale;

2) l'entità delle nostre importazioni di pomodoro primaticcio (all'incirca 4/5 mila tonnellate annue) è da considerarsi relativamente modesta, se raffrontata con la nostra crescente considerevole produzione di serra, calcolata in oltre 100 mila tonnellate annue;

3) il prodotto spagnolo, costituito prevalentemente da « tondo liscio » non è in grado di esercitare una forte concorrenza al pomodoro « costoluto » siciliano della varietà « Marmande » che per le sue caratteristiche qualitative e per ragioni di gusto viene largamente preferito dai nostri consumatori;

4) tale nostra produzione di serra – ottenuta in gran parte con coltura in campo « protetta » (*tunnels*) che non comporta rilevanti investimenti – viene venduta sul mercato interno, salvo talune spedizioni a collettame effettuate a fine febbraio-primi di marzo, a partire dalla seconda quindicina dello stesso mese di marzo, quando cioè le importazioni dalla Spagna stanno praticamente per aver termine;

5) in ogni caso, l'importazione dei pomodori dalla Spagna va considerata nel quadro globale dei nostri rapporti commerciali con tale paese. Va sottolineato, a questo proposito, il crescente saldo attivo in nostro favore della bilancia commerciale italo-spagnola (circa 100 miliardi di lire nel 1966), nonché l'importanza sempre maggiore assunta da detto mercato quale sbocco per le nostre forniture industriali.

Pertanto, non si vede come la questione possa essere risolta attraverso provvedimenti restrittivi all'importazione, provvedimenti che, a parte ogni altra considerazione, non potrebbero essere adottati in via unilaterale da parte nostra, costituendo, nel caso specifico, il calendario d'importazione dei pomodori dalla Spagna, come si è accennato più sopra, un impegno preciso del vigente Accordo commerciale tra i due Paesi.

Il Ministro: TOLLOY.

SPONZIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per le quali ancora non si provvede alla somministrazione della somma di lire 3.750.000 sul mutuo di lire 20 milioni concesso all'amministrazione del comune di Castrignano del Capo (Lecce) per i lavori di costruzione del mercato coperto.

Recentemente anche la prefettura di Lecce con lettera dell'11 gennaio 1967, n. 201 di protocollo, trasmetteva la domanda munita del nulla osta rilasciato in base al benestare espresso dall'ufficio del genio civile con nota del 27 dicembre 1966, n. 20133. (20357)

RISPOSTA. — La richiesta in questione è pervenuta a questo Ministero – direzione generale della Cassa depositi e prestiti – soltanto in data 17 gennaio 1967.

Il relativo mandato di lire 3.742.500 nette, distinto col numero 123099, è stato emesso il 24 gennaio 1967 e, dopo i prescritti riscontri degli organi di controllo, è stato inviato alla tesoreria provinciale di Lecce in data 1° febbraio 1967.

Pertanto, da parte di questo Ministero si è proceduto, con ogni possibile sollecitudine, alla somministrazione della somma di che trattasi.

Il Ministro: COLOMBO.

VENTUROLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza di quanto sta succedendo nel comune

di Galliera (Bologna), dove la cooperativa ACLI Motta e Bosco avrebbe deciso la vendita di 230 ettari di terra a suo tempo acquistata con il contributo previsto dalla legge per la formazione della piccola proprietà contadina.

Tale vendita potrebbe apparire giustificata, ove si considerasse la sproporzione fra soci e terra disponibile; ma in tal caso si dovrebbe prendere in considerazione la domanda di acquisto inoltrata dalla cooperativa produzione e lavoro di Galliera, che conta 750 soci con solo 66 ettari di proprietà. Viceversa la cooperativa ACLI Motta e Bosco vorrebbero vendere i suddetti 230 ettari ad un solo proprietario terriero, avviando nel contempo un'altra operazione di acquisto dell'azienda agricola « Eredi Venturi » di ettari 90 sempre nel comune di Galliera.

Tale operazione verrebbe condotta con la cooperativa ACLI di Pieve di Cento anche essa di pochi soci, per altro già proprietari di un ingente terreno in quel comune.

In tal caso sarebbe preferibile la presa in considerazione delle domande presentate da numerosi coltivatori diretti di quel comune.

L'interrogante chiede, infine, se il ministro dell'agricoltura ritenga compatibile la presenza attiva nelle suddette operazioni di compravendita, del capo dell'ispettorato agrario di Bologna, da un lato chiamato ad esprimere un parere tecnico circa l'assegnazione dei crediti agevolati a norma di legge, e, dall'altro, vicepresidente dell'ACLI e sindaco della cooperativa Motta e Bosco di Galliera. (16820)

RISPOSTA. — Si precisa, innanzitutto, che la cooperativa Motta e Bosco di Galliera non è cooperativa ACLI e che i terreni da essa acquistati con i benefici previsti dalle leggi per la formazione della proprietà contadina, essendo trascorsi più di cinque anni dall'acquisto stesso, possono essere liberamente venduti, senza che la cooperativa incorra nella perdita dei detti benefici.

La cooperativa ha deliberato di vendere i suoi terreni per superare le difficoltà finanziarie in cui versa attualmente e per regolare i rapporti con il consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, che ha minacciato di adire le vie legali per il recupero dei propri crediti.

L'intendimento di vendere i terreni ad un solo o a pochi compratori è motivato dall'opportunità di concludere rapidamente le trattative; ma la delibera prevede esplicitamente anche la possibilità di vendita a coltivatori diretti, a seconda delle circostanze.

Si aggiunge che la cooperativa Motta e Bosco è completamente estranea alle trattative che la cooperativa ACLI di Pieve di Cento ha avviato per l'acquisto dei beni eredi Venturi.

Quanto ai rilievi mossi nell'ultima parte della interrogazione, si precisa che il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Bologna – che da oltre sei anni non è più vice-presidente provinciale delle ACLI – non ha mai partecipato ad operazioni di compravendita per conto della cooperativa.

Né, infine, può ravvisarsi alcuna formale incompatibilità tra la carica di sindaco della cooperativa e quella di capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, in quanto, nella qualità di sindaco, il predetto funzionario non partecipa alla formazione della volontà dell'organo deliberante, ma svolge una attività di controllo e di contenimento della spesa.

Il Ministro: RESTIVO.

VILLA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere i motivi per cui la capitaneria di porto di Roma si rifiuta di provvedere a delimitare i confini tra il patrimonio dello Stato e la zona demaniale marittima del comprensorio dell'Isola Sacra di Fiumicino.

L'interrogante, tenendo presente che nel suddetto territorio circa seicento famiglie hanno in concessione dallo Stato terreni su cui hanno edificato le loro dimore e la promessa di vendita di detti terreni da parte della amministrazione finanziaria non può trovare la sua definizione senza la delimitazione di cui sopra, chiede un drastico intervento affinché siano compiuti gli atti necessari a rendere serenità e giustizia agli interessati da più anni in ansia per la precaria situazione in cui sono venuti a trovarsi. (19287)

RISPOSTA. — Allo stato attuale, non sembra opportuno procedere alle operazioni di delimitazione della zona demaniale marittima del comprensorio dell'Isola Sacra di Fiumicino.

Detto litorale infatti è ancora interessato da un fenomeno di erosione che potrebbe portare dei mutamenti allo stato dei luoghi e rendere inutile una eventuale procedura di delimitazione.

Questo Ministero, per ovviare a tali inconvenienti ha interessato la competente amministrazione dei lavori pubblici in ordine all'opportunità di costruire ulteriori opere a difesa dell'arenile antistante la zona patrimoniale, sulla quale sono state assentite le concessioni dell'amministrazione finanziaria.

Detto dicastero per altro ha fatto presente che alle eventuali esecuzioni di tali opere potrà provvedersi solo su domanda del comune di Roma, ai sensi dell'articolo 14 della legge 14 luglio 1907 n. 542, circostanza questa comunicata all'amministrazione comunale in questione.

Pertanto si assicura l'interrogante che, non appena sarà stato provveduto a quanto sopra, questo Ministero darà le opportune disposizioni perché si proceda con la massima sollecitudine alle richieste delimitazioni.

Il Minitro: NATALI.

ZANIBELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere – premesso che con la legge 31 luglio 1956, n. 1016, vennero apportate delle modifiche alla legislazione in materia di concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali a scopo di pioppicoltura e che in applicazione alla suddetta legge le pertinenze demaniali vennero suddivise in quattro classi; i canoni attribuiti ad ogni classe vennero determinati da un'apposita commissione incaricata, tenuto conto dei prezzi del mercato del pioppo che nel 1956 ed oltre erano molto superiori ai prezzi attuali; e considerato che gran parte delle pertinenze idrauliche demaniali sono in concessione, tra l'altro, a categorie di braccianti e di piccoli proprietari frontisti – se ritenga opportuno, nella fattispecie, riesaminare ed aggiornare le tariffe di pagamento tuttora in corso, e che si rivelano evidentemente ora sproporzionate, mettendo in critica situazione le categorie summenzionate. (21065)

RISPOSTA. — Poiché i canoni relativi alle concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali a scopo di pioppicoltura sono stabiliti per legge, non è possibile modificarne la misura in via amministrativa.

Al riguardo si ritiene, comunque, che le misure in vigore siano adeguate, tenuto conto che le utilizzazioni a scopo di pioppicoltura assicurano agli interessati, anche allo stato attuale, un utile sufficiente a far fronte agli oneri derivanti dall'atto di concessione.

Il Ministro: PRETI.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO